

Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea

Uno strumento per attivisti e politici

Adottato a Budapest il 28-29 maggio 2011 dall'Assemblea Generale del **Forum Europeo sulla Disabilità** (EDF) in seguito ad una proposta del Comitato delle Donne dell'EDF.

Approvato dalla Lobby Europea delle Donne.

Revisione realizzata alla luce della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con Disabilità.

Versione in lingua italiana approvata dal Forum Europeo sulla Disabilità

Traduzione a cura di Simona Lancioni e Mara Ruele



Peccioli (PI), Informare un'h, 2017

Avvertenza: questa traduzione è stata sottoposta alla verifica del [Forum Europeo sulla Disabilità](#), il quale ha **accolto la richiesta di approvazione** in data 4 settembre 2017.

Il centro Informare un'h ringrazia:

La **UILDM Sezione di Pisa** (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), che finanzia e gestisce il centro Informare un'H, per aver autorizzato la realizzazione del progetto di traduzione del *Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea*.

Mara Ruele, dottoressa in lingue e letterature straniere, per aver messo gratuitamente a disposizione le sue competenze linguistiche per la realizzazione di questo progetto.

Marta Sousa per la rilettura della stesura finale del testo.

La **UILDM Sezione di Bergamo** per aver donato la fotografia di copertina.

Traduzione ultimata ad aprile 2017.

© Informare un'H. Quest'opera è stata realizzata per essere usata liberamente e gratuitamente allo scopo di promuovere il riconoscimento dei diritti delle bambine, delle ragazze e delle donne, anche anziane, con disabilità. È vietata qualsiasi forma di sfruttamento economico della stessa.

Foto di copertina: la donna con disabilità motoria ritratta al centro è **Santina Pertesana**, campionessa di tiro con l'arco. La fotografia è stata scattata da **Annalisa Benedetti**, il 9 luglio 2010, a Bergamo, in occasione di una manifestazione contro i tagli al Fondo nazionale per la non autosufficienza.



Informare un'H - Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli
Via De Chirico, 11 - 56037 Peccioli (PI)
tel. 0587-672.444, fax 0587-672.445
e-mail: info@informareunh.it
sito web: www.informareunh.it

Prefazione all'edizione italiana

di Simona Lancioni, responsabile del centro Informare un'h

Possiamo pensare al "**Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea. Uno strumento per attivisti e politici**" come ad un'opera di grande rilevanza etica, ed in effetti di questo si tratta, di uno straordinario lavoro di **riflessione, elaborazione e proposta** per contrastare la **discriminazione multipla** che può interessare le donne e le ragazze con disabilità per il semplice fatto di essere sia donne che disabili. Tuttavia, una volta finito di leggere, la sensazione non è quella di aver letto semplicemente un testo importante, ma quella di vedere finalmente il mondo attraverso un paio di "occhiali puliti", di scorgere dettagli che prima non avevamo mai notato, di osservare la realtà da una prospettiva ancora poco frequentata.

In una società che continua a trattare le persone con disabilità come fossero neutre, per queste ultime è estremamente complicato e faticoso **esprimere tutte le dimensioni del sé**. Non c'è tra le persone disabili la consuetudine di riflettere sui vari aspetti della vita in termini di genere (è come se la disabilità sovrastasse e coprisse tutte le altre caratteristiche della persona); né c'è tra le donne che si cimentano con le questioni di genere (movimenti femminili e femministi) la perspicacia di incrociare questa variabile con quella della disabilità. Sotto questo profilo, il *Secondo Manifesto*, col suo taglio marcatamente operativo, può svolgere un'importantissima **funzione educativa**.

Il *Secondo Manifesto* è uno strumento di **facile utilizzo** e di grande **flessibilità**. Una flessibilità tale da potersi adattare agevolmente alle diverse specificità territoriali. Esso è strutturato in **diciotto aree tematiche** che ne rendono intuitiva la consultazione: uguaglianza e non discriminazione; sensibilizzazione, mass media ed immagine sociale; accessibilità; situazioni di rischio ed emergenze umanitarie; pari riconoscimento davanti alla legge ed accesso effettivo alla giustizia; violenza contro le donne; vivere nella comunità; diritti sessuali e riproduttivi; istruzione; salute; abilitazione e riabilitazione; lavoro ed occupazione; standard adeguati di vita e di protezione sociale; emancipazione e ruolo di guida; accesso alla cultura allo sport ed al tempo libero; intersezionalità, genere e disabilità; raccolta di dati e statistiche; cooperazione internazionale.

Il *Secondo Manifesto* non è una novità editoriale. Il primo "*Manifesto delle Donne con Disabilità*" fu adottato dal **Forum Europeo sulla Disabilità** ([European Disability Forum](#) - EDF) il 22 febbraio **1997** ed ebbe il merito di richiamare l'attenzione, in modo molto forte ed esplicito, sulla **condizione delle donne con disabilità** e sulle molteplici discriminazioni a cui sono soggette; e anche quello di contribuire ad istituire un **Comitato permanente di Donne** all'interno del Forum stesso. In seguito, nel 2006, quando venne approvata la [Convenzione ONU sui diritti](#)

delle Persone con Disabilità, che introduceva anche a livello normativo un nuovo paradigma basato sui diritti umani delle persone con disabilità, divenne evidente che tutte le politiche, le normative, le direttive programmatiche, e tutto quanto serve a definire gli interventi rivolti alle persone con disabilità avrebbe dovuto essere rivisto e modificato alla luce dei diritti e dei principi enunciati dalla Convenzione ONU. Il *Secondo Manifesto* scaturisce da questa esigenza di revisione, ed è stato adottato a **Budapest, il 28-29 maggio 2011** dall'Assemblea Generale del Forum Europeo sulla Disabilità in seguito ad una proposta avanzata dal Comitato delle Donne dell'EDF. Esso è stato approvato anche dalla **Lobby Europea delle Donne** ([European Women's Lobby](#)). Quando venne pubblicato fu subito reso disponibile in inglese, francese e spagnolo. Nelle intenzioni avrebbero dovuto essere predisposte delle traduzioni in altre lingue, onde facilitarne la diffusione in tutto il territorio dell'Unione Europea, ma questo proposito è rimasto sulla carta. La circostanza che anche nel nostro Paese, che pure ha ratificato la Convenzione ONU ([Legge 18/2009](#)), nessuna e nessuno, sino ad oggi, abbia avvertito l'esigenza di tradurlo in lingua italiana è un significativo indicatore dell'attenzione riservata a queste problematiche.

Nei giorni 24 e 25 agosto 2016, a Ginevra, il **Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità** ([Committee on the Rights of Persons with Disabilities](#) - CRPD), l'organo preposto a verificare l'applicazione della Convenzione negli Stati che l'hanno ratificata, ha incontrato una **delegazione del Governo Italiano** per comunicare le [osservazioni conclusive](#) al primo rapporto dell'Italia sull'attuazione dei principi e delle disposizioni contenute nella citata Convenzione. Sono tante le preoccupazioni espresse. Ad esempio, l'esistenza di molteplici definizioni di disabilità in tutti i settori e nelle regioni, che porta ad una disparità di accesso al sostegno ed ai servizi; o, ancora, la mancanza di supporti sufficienti a consentire alle persone con disabilità di vivere in modo indipendente su tutto il territorio nazionale. Diverse preoccupazioni riguardano in modo specifico le donne con disabilità. «Il Comitato è preoccupato perché non vi è alcuna sistematica integrazione delle donne e delle ragazze con disabilità nelle iniziative per la parità di genere, così come in quelle riguardanti la condizione di disabilità» (punto 13) e «raccomanda che la prospettiva di genere sia integrata nelle politiche per la disabilità e che la condizione di disabilità sia integrata nelle politiche di genere, entrambe in stretta consultazione con le donne e le ragazze con disabilità e con le loro organizzazioni rappresentative» (punto 14). Altre preoccupazioni con riferimento specifico alla discriminazione legata al genere concernono le campagne di comunicazione di massa, la violenza contro le donne, la mancanza di accessibilità fisica e delle informazioni relative ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva, ed il basso livello occupazionale delle donne con disabilità. Queste discriminazioni che colpiscono maggiormente le donne con disabilità, è bene sottolinearlo, si sommano a quelle che colpiscono in ugual modo gli uomini e le donne con disabilità generando un **gravissimo effetto moltiplicatore**.

In un simile contesto, la traduzione del *Secondo Manifesto*, l'abbattimento delle barriere linguistiche, rappresenta solo un piccolo segnale volto a **promuovere l'emancipazione delle donne con disabilità**, e a **evidenziare l'urgenza** di intervenire in questo ambito.

Il *Secondo Manifesto* non allevierà le donne con disabilità dalla fatica – comune a tutte e tutti, con o senza disabilità – di individuare ognuna il proprio percorso, alla ricerca della **forma specifica della propria libertà**; ma certamente può contribuire a creare le condizioni culturali e materiali affinché il loro percorso di libertà non sia più difficoltoso di quello delle donne senza disabilità, o degli uomini (con o senza disabilità).

Ana Peláez Narváez, la presidente del Comitato delle Donne del Forum Europeo sulla Disabilità, ha concluso la sua introduzione al *Secondo Manifesto* citando il moto «*Nulla sulle donne con disabilità senza le donne con disabilità*». Ma questo non significa che le donne con disabilità debbano fare tutto da sole, né che ogni aspetto della loro vita dipenda esclusivamente dalla loro volontà. Esse vanno **rispettosamente supportate** affinché possano diventare **protagoniste delle proprie vite**. È pertanto fondamentale che ognuna e ognuno, per quanto di propria competenza, e a tutti i livelli, si senta coinvolta/o nella realizzazione di questo affascinante progetto, e si adoperi per fare in modo che si concretizzi.

Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea

Uno strumento per attivisti e politici

Adottato a Budapest il 28-29 maggio 2011 dall'Assemblea Generale del Forum Europeo sulla Disabilità (EDF) in seguito ad una proposta del Comitato delle Donne dell'EDF.

Approvato dalla Lobby Europea delle Donne.

Revisione realizzata alla luce della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con Disabilità.

Indice

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Presentazione del presidente dell'EDF | p. 7 |
| Prefazione | p. 8 |
| Introduzione | p. 10 |
| 1. Uguaglianza e non discriminazione | p. 16 |
| 2. Sensibilizzazione, mass media ed immagine sociale | p. 18 |
| 3. Accessibilità | p. 20 |
| 4. Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie | p. 24 |
| 5. Pari riconoscimento davanti alla legge ed accesso effettivo alla giustizia | p. 26 |
| 6. Violenza contro le donne | p. 29 |
| 7. Vivere nella comunità | p. 33 |
| 8. Diritti sessuali e riproduttivi | p. 36 |
| 9. Istruzione | p. 41 |
| 10. Salute | p. 44 |
| 11. Abilitazione e riabilitazione | p. 49 |
| 12. Lavoro ed occupazione | p. 51 |
| 13. Standard adeguati di vita e di protezione sociale | p. 55 |
| 14. Emancipazione e ruolo di guida | p. 58 |
| 15. Accesso alla cultura allo sport ed al tempo libero | p. 62 |
| 16. Intersezionalità, genere e disabilità | p. 64 |
| 17. Raccolta di dati e statistiche | p. 67 |
| 18. Cooperazione internazionale | p. 69 |

Presentazione del presidente dell'EDF

È con grande piacere che vi presento il *Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea - uno strumento per attivisti e politici*. Promuovere l'uguaglianza di diritti delle donne e delle ragazze con disabilità è uno degli aspetti più importanti del lavoro del Forum Europeo sulla Disabilità (EDF), e sono convinto che questo manifesto sarà uno strumento chiave per assicurare che questi diritti siano completamente rispettati nella pratica.

Questo secondo manifesto si è reso necessario a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con Disabilità, la prima Convenzione sui diritti umani approvata e ratificata dall'Unione Europea nel suo insieme, oltre che dai suoi Stati Membri.

L'EDF è onorato che la Lobby Europea delle Donne (EWL), della quale l'EDF è membro a pieno diritto, abbia approvato questo manifesto. Il loro supporto è fondamentale nell'eliminazione delle discriminazioni multiple che le donne e le ragazze con disabilità continuano a subire in molti ambiti della loro vita.

Voglio congratularmi col Comitato delle donne dell'EDF, ed in particolare con la presidente Ana Peláez Narváez, per l'impressionante lavoro che è stato svolto nella preparazione di questo esaustivo manifesto. Vorrei inoltre ringraziare il Comitato spagnolo dei rappresentanti delle Persone con Disabilità (CERMI) per averlo tradotto in diverse lingue, e pubblicato con il supporto del Difensore civico del Principato dell'Asturias in Spagna.

Infine, sollecito i politici, così come tutte le persone coinvolte nei movimenti delle persone con disabilità – e anche in altri ambiti - ad utilizzare il manifesto. Integrando il genere e la disabilità all'interno di tutte le politiche, insieme saremo in grado di creare una società dove la discriminazione non avrà più posto. In sintesi, una società basata sul rispetto dei diritti civili ed umani di tutte le persone.

Yannis Vardakastanis

Presidente dell'EDF

Prefazione

Il 22 febbraio 1997, il Forum Europeo sulla Disabilità ha adottato il *Manifesto delle Donne con Disabilità*, dimostrando così il suo fermo impegno a garantire la presenza della componente femminile e la sua partecipazione nell'ambito della società civile, e ponendo le basi affinché le sue esigenze ed i suoi bisogni fondamentali fossero presi in considerazione per promuovere la parità e la non discriminazione nell'Unione Europea e nei suoi Stati Membri.

Il Manifesto si basava su una revisione delle raccomandazioni avanzate durante un Seminario di esperti delle Nazioni Unite in tema di donne e disabilità tenutosi a Vienna nel 1990, e sulle *Regole standard sulle pari opportunità delle Persone con Disabilità*, adottate dalle Nazioni Unite nel 1993. Il Manifesto è stato realizzato grazie al sostegno della Commissione Europea attraverso il suo programma HELIOS II, ed ha anche contribuito a istituire un comitato permanente di donne all'interno del Forum Europeo sulla Disabilità.

Quattordici anni più tardi presentiamo il *Secondo Manifesto sui diritti delle Donne e delle Ragazze con Disabilità nell'Unione Europea: uno strumento per attivisti e politici*, adottato dal Forum Europeo sulla Disabilità nella sua Assemblea Generale annuale a Budapest il 28-29 maggio 2011, e approvato, qualche settimana dopo, dalla Lobby Europea delle Donne.

L'introduzione nell'Unione Europea di strumenti fondamentali come la *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con Disabilità (UNCRPD)*, la *Strategia europea sulla disabilità 2010-2020* ed il *Patto per la parità di genere dell'Unione Europea 2011-2020*, ben giustificano la necessità di rivedere e aggiornare il manifesto originale. Tuttavia il primo e principale motivo che sta dietro alla redazione del Secondo Manifesto è quello di indirizzare la necessità urgente di sviluppare uno strumento per supportare il processo di inclusione della variabile del genere nelle politiche sulla disabilità e della disabilità nelle politiche di genere.

Nel redigere il secondo Manifesto abbiamo usufruito del contributo di valore incalcolabile del Comitato delle Donne del EDF (il Forum Europeo sulla Disabilità), di molte altre donne con disabilità, e di madri di persone con disabilità provenienti dal movimento di base della disabilità, così come di riscontri da parte di molte organizzazioni presenti all'Assemblea Generale annuale dell'EDF.

Questo secondo Manifesto è diviso in diciotto aree tematiche, ognuna delle quali si focalizza su uno degli articoli della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità e tenta di realizzare cinque obiettivi chiave: delineare la situazione attuale nella quale versano le donne e le ragazze con disabilità nel settore in questione, esporre le loro richieste in termini di attenzione diretta, suggerire aree di miglioramento nelle singole comunità, proporre aree in cui sono richiesti studi e ricerche di settore per ottenere una chiara comprensione della situazione in cui si trovano donne e ragazze con disabilità e, presentare, brevemente, un'analisi degli elementi chiave della legislazione nel settore in questione.

Anche se il capitolo 16 si occupa della combinazione dei fattori rilevanti legati al genere e alla disabilità, ed il manifesto tratta alcuni di questi aspetti in capitoli specifici, in tutto il documento ci sono molti riferimenti a ragazze, donne anziane, all'accessibilità, alla violenza contro le donne, che, tra l'altro, vengono analizzati con approcci diversi.

Inoltre, al fine di affrontare tutte le questioni ed i temi individuati nelle diverse aree in modo sistematico ed ordinato, in molti casi i capitoli sono suddivisi in sezioni, in linea con i diversi articoli presenti nella Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità, o in base ad una classificazione consona all'argomento. Così, ad esempio, per quanto riguarda l'accessibilità si è cercato di trattare specificamente la questione di genere in relazione alla progettazione delle abitazioni e dell'ambiente urbano, dei trasporti, dell'accesso all'informazione e alla comunicazione, e dell'accesso ai beni e servizi.

Allo stesso modo, quando viene affrontato il tema della violenza contro le donne, si parla anche di prevenzione, dell'assistenza alle vittime e del loro recupero, delle misure legislative necessarie, e degli studi e ricerche che dovrebbero essere intrapresi. In tema di salute, altro esempio, riflettiamo sulle cure primarie, sulla salute sessuale e riproduttiva, sull'assistenza sanitaria nei casi di violenza contro le donne, e sulla salute mentale. Questi tre casi dovrebbero essere sufficienti come esempi del nostro *modus operandi*.

Mentre ad oggi il Secondo Manifesto è disponibile in inglese, francese e spagnolo (la versione spagnola è l'originale), sono in cantiere le traduzioni in altre lingue per assicurare che il messaggio raggiunga tutti gli angoli dell'Unione Europea. Le traduzioni saranno tutte rese disponibili sul sito del Forum Europeo sulla Disabilità, e consigliamo vivamente questo sito non solo a coloro che sono coinvolti nella disabilità e ai movimenti delle donne, ma anche, ed in particolare, ai politici, e a coloro che lavorano in settori professionali afferenti alla disabilità ed alla società in generale.

Introduzione

Nonostante i progressi compiuti nella società, in questo momento la discriminazione contro le donne esiste ancora, forse anche in modi molto più sottili. E anche se il movimento delle donne ha giocato un ruolo chiave nello spingere per il cambiamento, facendo grandi sforzi per legittimare e preparare le donne a lottare per l'uguaglianza, lo stesso non si può dire per le donne con disabilità. Da un lato i movimenti delle donne senza disabilità sono ancora inconsapevoli delle loro esigenze, mentre dall'altro lato, il movimento delle persone con disabilità non è riuscito a prestare sufficiente attenzione alle donne con disabilità, nonostante le iniziative positive (più simboliche che reali) che alcune organizzazioni hanno tentato di introdurre nelle loro attività per favorire la causa del genere.

Le donne con disabilità, di conseguenza, si trovano ancora ai margini di tutti i movimenti per il riconoscimento dei diritti umani e restano impantanate in una posizione chiaramente sfavorevole all'interno della società. La condizione delle donne con disabilità non è solo peggiore di quella delle donne senza disabilità, ma anche di quella dei maschi con disabilità; questo è particolarmente vero nelle aree rurali, dove sono ancora predominanti il sistema patriarcale ed il sistema economico primario, con meno servizi e opportunità per questa popolazione rispetto a chi vive in ambienti urbani. Tuttavia, le politiche pubbliche e gli studi effettuati nel quadro delle politiche pubbliche non tengono conto di tale palese discriminazione, tra le altre ragioni, perché non includono indicatori che mettono in luce le prospettive del genere e della disabilità insieme.

Di conseguenza, non riescono a riferire sulla realtà che devono affrontare le donne con disabilità nel contesto familiare, ed in materia di accesso all'istruzione ed ai servizi sanitari, per dare solo alcuni esempi di settori che sono fondamentali nei processi di indirizzamento. Lo stesso tipo di problema si verificherebbe se impiegassimo la prospettiva del genere nell'analizzare le scarse opportunità che hanno le donne con disabilità di entrare nel mercato del lavoro, o la loro limitata conoscenza per quanto riguarda la legislazione ed i servizi esistenti rivolti alle persone con disabilità e alle donne in generale. La reciproca mancanza delle prospettive del genere e della disabilità nelle iniziative politiche e legislative degli ultimi anni, comporta che le esigenze delle donne con disabilità rimangano invisibili, e che le stesse donne con disabilità rimangano vittime di una persistente disuguaglianza strutturale.

L'emancipazione delle donne con disabilità è, quindi, una necessità urgente del nostro tempo, dato che né la società, né le autorità pubbliche, né i movimenti femminili, né i movimenti delle persone con disabilità, hanno veramente riconosciuto i loro bisogni ed i loro interessi.

Il modulo ad hoc del 2002 dell'Unione Europea relativo alla forza lavoro (LFS), sulla base di auto-segnalazioni, indica che le donne con disabilità costituiscono circa il 16% della popolazione

femminile europea¹. Questo dato si basa su una popolazione femminile attuale di poco inferiore a 250 milioni, quindi nell'Unione Europea ci sono approssimativamente 40 milioni di donne e ragazze con disabilità.

Noi del Forum Europeo sulla Disabilità e le organizzazioni ad esso aderenti, vogliamo cambiare questa situazione, al fine superare la mancanza di uguaglianza e le barriere che attualmente impediscono alle donne con disabilità di operare pienamente, ed in condizioni di uguaglianza nella società. Miriamo a garantire un impegno fermo e stabile sulle problematiche di genere; un impegno non solo nel combattere contro le discriminazioni intersezionali, fondate sull'appartenenza di genere e la disabilità, ma anche un impegno per rispondere alla pressante necessità di favorire il progresso politico e attivare le innovazioni che incrementino e assicurino la parità tra donne e uomini attraverso ferree politiche di uguaglianza per tutti gli uomini e le donne, politiche che aiutino a combattere la discriminazione multipla, basata sulle disuguaglianze strutturali, nei confronti di queste persone.

Possiamo vedere un chiaro esempio di discriminazione multipla nell'attuale crisi finanziaria ed economica. Abbiamo reagito attivamente in risposta alle potenziali conseguenze per il settore della disabilità, ma senza fermarci a considerare l'importante componente di genere che fa parte delle conseguenze. Purtroppo, ad oggi le risposte iniziali ai piani di crisi e di recupero presentati a diversi livelli, non sono riuscite a riconoscere l'impatto di genere e, ancor meno, i legami con la disabilità. Tuttavia, come ha osservato, tra gli altri, la Lobby Europea delle Donne, è risaputo che il regresso economico è noto per avere un impatto più grave in quelle donne che sono a maggior rischio di discriminazione multipla; questo impatto è sia diretto (il loro reddito ed i benefici sociali vengono ridotti, e trovano maggiori difficoltà a trovare lavoro, aggravando ulteriormente le disuguaglianze strutturali di cui soffrono), che indiretto (attraverso tagli nelle prestazioni sociali, ed il successivo trasferimento di una parte degli oneri di cura da parte dello Stato alla famiglia, ed in particolare alle donne, che continuano ad essere le principali fornitrici di assistenza).

Ecco perché, nonostante l'impegno a lottare per l'uguaglianza come un principio fondamentale nelle organizzazioni che abbiamo accolto all'interno del movimento delle persone con disabilità, siamo ancora molto lontani dal garantire l'integrazione della dimensione del genere nei nostri metodi di lavoro - soprattutto per quanto riguarda la gestione delle risorse (risorse sia umane che economiche), i servizi sociali, la comunicazione e, soprattutto, il processo decisionale. Anche se esistono esempi isolati di buone pratiche, l'integrazione del genere nella maggior parte dei casi è limitata alle donne che fanno parte di strutture ed organi specifici meramente rappresentativi, invece di essere un processo genuino nel quale le politiche e le organizzazioni stesse vengono esaminate e trasformate per raggiungere l'uguaglianza di tutti gli uomini e delle

¹ Modulo ad hoc dell'Unione Europea Labour Force Survey (LFS) sulle persone con disabilità ed i problemi di salute a lungo termine, 2002.

donne. Inoltre, l'attuazione del principio dell'inclusione della dimensione di genere è ancora principalmente dipendente dalla volontà politica dei singoli individui, e quando l'individuo se ne va si è perso anche il progresso.

Per garantire un reale cambiamento nell'ambito della disabilità, che possa portare ad azioni di trasformazione verso una società più equa, è quindi necessario iniziare assicurando un impegno chiaro e senza riserve a favore della parità attraverso politiche specifiche, meccanismi istituzionali, misure e programmi d'azione intersettoriali.

In termini generali, tradizionalmente le organizzazioni del terzo settore operanti in campo sociale hanno promosso il riconoscimento e l'esercizio dei diritti sociali dei cittadini, hanno spinto per la coesione sociale e l'inclusione in tutti gli ambiti, e tentato di impedire che gruppi specifici, come le persone con disabilità, fossero esclusi da adeguati livelli di benessere. Nel nostro caso specifico, questi impegni ci hanno portato ad agire nel campo della disabilità dove, attraverso l'azione diretta da parte nostra nella gestione dei servizi, e la nostra capacità di agire come partner nei dialoghi politici, ci impegniamo per la non discriminazione e le pari opportunità per le persone che rappresentiamo ed in nome delle quali lavoriamo.

Nonostante gli sforzi nel campo della giustizia sociale e dell'uguaglianza che abbiamo affrontato a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, non sempre abbiamo considerato gli squilibri esistenti tra i sessi, non solo nelle nostre strutture, ma anche nello sviluppo dei nostri programmi e delle nostre politiche. Se guardiamo oltre il semplice rispetto della normativa vigente, abbiamo una responsabilità ineludibile nel contribuire a realizzare le pari opportunità e l'uguaglianza tra i sessi, e dobbiamo sentirci coinvolti in questo impegno anche nel campo della giustizia sociale.

In termini generali, possiamo dire che le organizzazioni dei disabili fanno parte di un settore professionale che ha un tasso elevato di impiego femminile (dal 60% al 70% del personale retribuito sono donne), ma in cui le condizioni di lavoro delle donne sono di qualità inferiore a quelle dei loro colleghi maschi; non ci sono opportunità reali di riconciliazione, così come non c'è alcuna considerazione riguardo a come il genere influenzi le condizioni di lavoro (lavoro a tempo parziale, contratti a tempo determinato, ecc.). Nonostante questo, ci sono più donne che uomini impegnate nel volontariato e direttamente coinvolte nelle nostre organizzazioni. In breve, riproduciamo la divisione stereotipata delle funzioni basata sulle caratteristiche associate al genere, dove le donne lavorano principalmente in attività pratiche, mentre gli uomini occupano posizioni di responsabilità (in cui, naturalmente, sono sovrarappresentati).

Tuttavia, sarebbe un errore da parte nostra pensare che l'elevata percentuale di lavoratrici donne nel nostro movimento di persone con disabilità significhi che siamo inclusivi e stiamo lavorando per la parità di trattamento e di opportunità, perché stiamo contribuendo perversamente a rendere la situazione delle donne con disabilità invisibile, non solo nelle relazioni di potere, ma

anche riguardo al rispetto dei loro diritti umani e delle libertà fondamentali in relazione ai loro gruppi di riferimento.

Né possiamo ignorare gli atteggiamenti negativi o scettici verso l'uguaglianza causati da ciò che può essere considerata una sopravvalutazione dell'impatto del genere sulle vite delle nostre rispettive organizzazioni. Tale impatto porta ad un rifiuto di certe strategie volte a promuovere la parità, come fossero pensate per essere noiose, fastidiose e ripetitive, espressione dei discorsi politicamente corretti. Tali atteggiamenti portano alla discriminazione palese di oltre metà delle persone che aderiscono al nostro movimento. È evidente che le relazioni di genere non sono estetiche, quindi abbiamo bisogno di rivisitare alcuni approcci teorici ed il modo in cui procediamo in tal senso.

In considerazione del rischio di subire battute d'arresto nei limitati progressi che abbiamo fatto finora verso l'uguaglianza, le autorità pubbliche e le organizzazioni del terzo settore devono adottare politiche di parità, piani e misure volte a ridurre la discriminazione di genere intersettoriale attraverso un duplice approccio: nell'organizzazione della propria missione, visione e valori, siano esse organizzazioni politiche e di difesa o che si concentrino sulla gestione e fornitura di servizi e supporto, e nei loro processi di gestione delle risorse (risorse umane, economiche, materiali, di comunicazione e strategiche disponibili).

Il primo approccio deve garantire la corretta integrazione del genere in tutte le azioni, i servizi e i programmi sviluppati dall'organizzazione, andando incontro sistematicamente alle esigenze pratiche e strategiche di tutti gli utenti di sesso maschile e femminile.

A tal fine, è necessario innanzitutto stabilire l'esigenza di dotarsi di sistemi di raccolta dati, con statistiche per i programmi ed i servizi condivisi disaggregati per sesso, ed altri indicatori sensibili al genere. Questo ci permetterà di determinare come essi vengono eseguiti in relazione alla loro distribuzione tra beneficiari, di individuare le cause alla radice delle disuguaglianze, ed i meccanismi sui quali si basano tali disuguaglianze; allo scopo di adottare misure per sradicare le disuguaglianze attraverso un'adeguata valutazione.

In secondo luogo, è importante analizzare le aree di azione dove le organizzazioni devono concentrarsi in modo particolare sulle conseguenze per i potenziali beneficiari maschili e femminili con disabilità, ed adottare programmi specifici basati sulle caratteristiche di ciascun sesso. I pochi studi effettuati sinora nel campo della disabilità suggeriscono che la salute, la violenza, l'abuso ed i diritti sessuali e riproduttivi, tra gli altri, sono le aree che dovrebbero essere trattate separatamente e dovrebbero prendere in considerazione le rispettive esigenze e richieste espresse da uomini e donne.

In aggiunta, ci dovrebbe essere un'adeguata formazione sulle questioni di genere per le persone incaricate di questi compiti all'interno delle organizzazioni, e vi è la necessità di assicurarsi che la prospettiva di genere faccia parte delle azioni, servizi e supporto forniti. È un errore ritenere

che, poiché le posizioni più tecniche all'interno delle organizzazioni di persone con disabilità sono tenute da donne, tutto il personale professionale prenderà in considerazione la prospettiva di genere nello svolgimento del proprio lavoro.

Per quanto riguarda i processi di gestione, è altresì vitale per le organizzazioni adottare formalmente, con un impegno esplicito e pubblico, il riconoscimento dell'uguaglianza, e che l'approccio di genere sia sistematizzato ed incorporato nella gestione e nella cultura dell'organizzazione.

Per quanto riguarda le risorse umane, le organizzazioni delle persone disabili dovrebbero promuovere azioni volte a garantire l'uguaglianza e la non discriminazione nella propria forza lavoro, l'introduzione di misure quali il sostegno alla partecipazione delle donne al processo decisionale, garantendo gli uomini che occupano più posizioni professionali e amministrative, promuovendo la formazione e programmi di assistenza tecnica per le donne, entrambe le cose al fine di addestrarle ad assumere posizioni dirigenziali e qualificarle in una fase successiva, promuovendo lo sviluppo di politiche, piani e misure per conciliare la vita personale, familiare e professionale, e coinvolgendo in tutto questo anche gli uomini, tra le altre opzioni.

Per quanto riguarda la gestione delle risorse economiche e finanziarie, ci deve essere uno sforzo per rendere i bilanci delle organizzazioni sensibili alle questioni di genere. Il bilancio di genere include la prospettiva di genere in tutte le fasi dei programmi dell'organizzazione, dei progetti, delle attività e delle strategie, e cerca di prendere in debita considerazione gli interessi, le esigenze e le priorità di uomini e donne appartenenti a diversi gruppi sociali. Questa analisi porta ad una riorganizzazione delle priorità nella pianificazione delle spese partendo da una prospettiva inclusiva, garantendo così un'equa distribuzione delle risorse economiche dell'organizzazione.

È anche importante guardare all'informazione dell'organizzazione rivolta all'esterno e alla strategia di comunicazione poiché questi strumenti possono essere vitali nel fornire sostegno attivo per le questioni di genere. Le organizzazioni dovrebbero, pertanto, garantire di aver valutato l'impatto di genere già nella redazione, nell'editoria e nella diffusione di informazioni, non solo negli strumenti di comunicazione verso l'esterno (newsletter, note informative, articoli di stampa, volantini e manifesti, programmi radiofonici, materiale di interesse generale, ecc.), ma anche in ciascuna attività di comunicazione dei rispettivi leader (discorsi, indirizzi, conferenze, ecc.). Nello stesso tempo, si consiglia di produrre materiale informativo rivolto specificamente alle donne su argomenti che le riguardano direttamente, attraverso materiale di interesse generale che sia facilmente accessibile a loro, e che comprenda la realizzazione di un'area specifica per loro sui siti web ufficiali delle organizzazioni.

È importante riconoscere che le misure e gli strumenti qui di seguito individuati non sono vantaggiosi solo per le organizzazioni delle persone con disabilità (o per le organizzazioni femminili in generale), ma piuttosto che sono parte di un più ampio impegno di sostenibilità sociale e di miglioramento della qualità della vita delle donne e delle ragazze con disabilità

nell'Unione Europea. Le politiche della UE e le iniziative legislative dovrebbero includere le esigenze delineate in questo documento per porre fine, una volta per tutte, alle disuguaglianze in tutti gli ambiti della vita.

Considerando gli strumenti giuridici che abbiamo a nostra disposizione in questa materia, e la nostra conoscenza per quanto riguarda l'impatto del genere sulle questioni legate alla disabilità, offriamo di seguito delle proposte ampie e flessibili, che possono essere d'aiuto al momento di elaborare politiche sulla disabilità e l'uguaglianza in una prospettiva di genere. A tal fine, abbiamo tentato di delineare azioni rispettose dei diritti umani e delle libertà fondamentali sanciti dalla *Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con Disabilità*. Questi diritti e queste libertà devono essere l'ispirazione per politiche nell'Unione Europea e negli Stati Membri per assicurarsi che anche in questo caso il principio di NULLA SULLE DONNE CON DISABILITÀ SENZA LE DONNE CON DISABILITÀ diventi una realtà.

Ana Peláez Narváez

Presidente

Comitato delle Donne del Forum Europeo sulla Disabilità

1. Uguaglianza e non discriminazione

1.1. Le donne e le ragazze con disabilità sono uguali davanti alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad uguale protezione ed uguali benefici della legge. È vietata ogni discriminazione in base alla disabilità e al sesso, tenendo in considerazione che l'intersezione di entrambi i fattori provoca un effetto esponenziale nelle disuguaglianze, rendendo così necessario garantire una protezione efficace contro la discriminazione in tutte le aree della vita.

1.2. Le donne e le ragazze con disabilità dovrebbero essere informate dei loro diritti al fine di essere in grado di prendere le proprie decisioni. Inoltre, le donne e le ragazze con disabilità dovrebbero essere consapevoli dei meccanismi esistenti e degli strumenti attuativi, e rivendicare tali diritti al fine di garantire che vengano veramente esercitati. In tutti i casi, deve essere fornita l'informazione in formati accessibili e comprensibili, tenendo presenti le diverse modalità di comunicazione, i mezzi ed i formati scelti dalle donne e dalle ragazze con disabilità. Inoltre, le donne con disabilità dovrebbero essere coinvolte in tutte queste attività, in modo da offrire alle altre donne con disabilità efficaci modelli di donne autonome e indipendenti.

1.3. Devono essere adottate misure per aumentare la consapevolezza della società e delle famiglie sui diritti delle donne e le ragazze con disabilità. I professionisti coinvolti in questo processo dovrebbero essere adeguatamente formati a questo nuovo approccio di genere, e ai diritti umani delle persone con disabilità.

1.4. Le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e le loro famiglie dovrebbero includere il principio di uguaglianza tra uomini e donne nella loro cultura organizzativa, nelle norme, nei regolamenti e nei programmi di lavoro. Inoltre, esse devono garantire che le donne con disabilità siano impegnate nella realizzazione pratica di questo principio a tutti i livelli, compreso nel processo decisionale. Le organizzazioni delle donne dovrebbero garantire che le donne con disabilità siano incluse e partecipino pienamente alle loro attività, prestando particolare attenzione alla discriminazione multipla che esse si trovano ad affrontare.

1.5. Tutta la legislazione, le politiche e le iniziative nel campo della disabilità o del genere dovrebbero tener conto della situazione specifica delle donne con disabilità. La *Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere*, e la *Strategia dell'UE per la parità tra donne e uomini 2010-2015* dovrebbero essere implementate e sviluppate tenendo presenti le donne e le ragazze con disabilità.

1.6. L'Unione Europea ed i suoi Stati Membri dovrebbero rivedere, modificare o abrogare tutta la legislazione, le norme ed i regolamenti che discriminano le donne e le ragazze con disabilità. Questa disposizione non si riferisce solo alla normativa specifica sulla disabilità, ma anche alla normativa specifica sul genere o l'uguaglianza, inoltre tutta la terminologia inadeguata riferita alle donne con disabilità deve essere corretta.

1.7. In conformità con le norme internazionali, gli organi legislativi a livello nazionale, europeo e regionale dovrebbero legiferare per tutelare i diritti delle donne e le ragazze con disabilità. Tale normativa dovrebbe essere monitorata dai competenti organi governativi al fine di garantire un'efficace attuazione della stessa.

1.8. Le donne e le ragazze con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, dovrebbero essere costantemente consultate ed attivamente coinvolte nello sviluppo e nell'attuazione della normativa e delle politiche finalizzate a garantire la non discriminazione e le pari opportunità. Le stesse donne con disabilità devono essere direttamente coinvolte nelle discussioni con le autorità pubbliche.

1.9. Dovrebbe essere effettuata un'indagine sulla discriminazione contro le donne e le ragazze con disabilità. Tale indagine dovrebbe concentrarsi soprattutto sulla discriminazione, come riportata da loro e nelle Sentenze della Corte, sia a livello di Unione Europea, che di Stati Membri. Gli indicatori del sesso e della disabilità dovrebbero essere inclusi in tutte le indagini ed i rapporti sulla non discriminazione e le pari opportunità.

1.10. Dovrebbe essere sostenuta e finanziata l'attività di ricerca, a livello europeo e nazionale, che studia gli indicatori riconosciuti come fattori di esclusione sociale per le donne e le ragazze con disabilità, compresi, tra gli altri, lo svantaggio socio-economico, l'isolamento sociale, la circostanza di abitare in zone rurali, le molteplici forme di discriminazione, la violenza contro le donne, la sterilizzazione e l'aborto forzati, la mancanza di accesso ai servizi di comunità, l'essere alloggiate in abitazioni di bassa qualità, l'istituzionalizzazione, l'inadeguatezza dell'assistenza sanitaria e la negazione della possibilità di contribuire ed impegnarsi attivamente nella società.

1.11 L'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere dovrebbe fornire orientamenti a livello europeo e di Stati Membri per quanto riguarda la situazione specifica delle donne e delle ragazze con disabilità, e svolgere un ruolo attivo nel rivendicare che la parità di diritti sia garantita, e nel combattere la discriminazione.

2. Sensibilizzazione, mass media ed immagine sociale

2.1. La storia, gli atteggiamenti ed i pregiudizi nella società, compreso l'ambiente familiare, hanno stigmatizzato le donne e le ragazze con disabilità, contribuendo così al loro isolamento ed all'esclusione sociale. Esse, in pratica, sono completamente ignorate dai media, che, quando se ne occupano, adottano l'approccio di trattare le donne con disabilità dal punto di vista medico e asessuato, di ignorare le loro abilità ed il contributo che potrebbero dare all'ambiente circostante.

2.2. Le donne e le ragazze con disabilità devono godere di una maggiore visibilità a tutti i livelli della società. Il movimento delle persone con disabilità e quello femminista devono fornire modelli positivi delle donne e delle ragazze con disabilità, e lavorare con le loro famiglie per eliminare i ruoli sbagliati e le abitudini tradizionalmente assegnate alle donne ed alle ragazze con disabilità in ragione della loro condizione. Inoltre, dovrebbe essere promosso un maggiore coinvolgimento delle donne e delle ragazze con disabilità nei settori dell'informazione e della comunicazione, non solo in relazione alle loro esigenze, ma anche come membri attivi all'interno della società di tutti i giorni.

2.3. La creazione e lo sviluppo di reti locali, nazionali, europee ed internazionali delle donne con disabilità sarebbe un importante passo avanti nello scambio e nella disseminazione di informazioni, promuovendo la consapevolezza, la spinta motivazionale e la responsabilizzazione delle donne con disabilità a partecipare attivamente nei movimenti che fanno parte della società civile organizzata.

2.4. Un atteggiamento di rispetto per i diritti delle donne e delle ragazze con disabilità dovrebbe essere incoraggiato a tutti i livelli del sistema educativo, inclusi tutti i bambini dalla più tenera età. È necessario garantire che i piani di studio di istruzione primaria, secondaria e terziaria includano materiale didattico, adattato alla capacità dei discenti, sulla parità tra donne e uomini, sulla disabilità e la comprensione delle diversità, i ruoli sessuali non stereotipati, il rispetto reciproco, la risoluzione non violenta dei conflitti nelle relazioni inter-personali, i concetti di onore e di autodeterminazione individuale.

2.5. Campagne di sensibilizzazione efficaci sui diritti e le libertà fondamentali delle donne e delle ragazze con disabilità devono essere intraprese e portate avanti, nella società in generale ed in settori specifici (lavoro, sindacati, imprese, diritto, salute, e così via), al fine di migliorare la loro percezione sociale e consentire loro di esercitare tali diritti e libertà, eliminando gli stereotipi nocivi, i pregiudizi e le pratiche che sono ancora profondamente radicate nella società, comprese quelle fondate sul sesso e la disabilità.

2.6. I media svolgono un ruolo importante nella diffusione di informazioni sulle donne con disabilità, e dovrebbero contribuire ad un cambiamento positivo nell'atteggiamento del pubblico verso di loro, in modo coerente con i principi ed i valori espressi nella Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità. L'uso e la scelta di un linguaggio positivo per descrivere la disabilità

e le questioni femminili dovrebbero essere incoraggiati tra i professionisti che lavorano nei media.

2.7. La televisione, la radio ed i giornali dovrebbero essere incoraggiati a sviluppare programmi di formazione che soddisfino le esigenze delle donne e delle ragazze con disabilità, in collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza. Uno sforzo particolare dovrebbe essere fatto per sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla diversa natura di questo gruppo di donne, con particolare attenzione alle donne con disabilità invisibili.

2.8. I media dovrebbero consultare e coinvolgere le donne con disabilità, preferibilmente quelle nominate dalle loro organizzazioni, che dovrebbero anche prendere parte a presentazioni e monitorare i programmi. Considerando la diffusa pratica di scambio di produzioni radiofoniche e televisive a livello regionale e internazionale, tali programmi dovrebbero essere ampiamente divulgati.

2.9. La pubblicità è uno strumento utile per la creazione delle immagini socio-culturali delle persone. Tuttavia, non si è prestato attenzione all'immagine delle donne con disabilità. Attraverso una formazione adeguata, e l'elaborazione di strumenti di base riguardo alle donne e alle ragazze con disabilità nell'informazione e nella pubblicità, è fondamentale rimandare un'immagine di queste donne come persone più coinvolte socialmente ed integrate, non basata sui tabù e sugli argomenti irrazionali su di esse.

2.10. Le nuove tecnologie ed i nuovi sistemi informativi e di comunicazione, quali internet, i social network ed i siti Web, non devono contenere informazioni che in qualche modo violino l'integrità delle donne e delle ragazze con disabilità. Le organizzazioni rappresentative delle donne e delle ragazze con disabilità dovrebbero lavorare per garantire questo principio, a livello nazionale ed europeo, in collaborazione con i loro rispettivi Consigli nazionali sulla disabilità e le lobby femminili nazionali, con il Forum Europeo sulla Disabilità e la Lobby Europea delle Donne. Gli scambi di buone pratiche tra queste organizzazioni dovrebbero essere incoraggiati, coinvolgendo anche le organizzazioni locali.

3. Accessibilità

3.1. È necessario garantire che le donne e le ragazze con disabilità siano in grado di vivere in modo indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita in condizioni di uguaglianza con le altre persone, e soprattutto in condizioni di pari opportunità con le rispettive popolazioni di riferimento. Come sancito all'articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità, devono essere adottate misure appropriate ad assicurare che le ragazze e le donne con disabilità godano di un reale accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alle comunicazioni, comprese le tecnologie ed i sistemi di informazione e comunicazione, e le altre strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali.

3.2. Al fine di integrare adeguatamente il genere negli interventi inerenti la disabilità, la pianificazione, i progetti, i programmi ed i rapporti, le misure di salvaguardia devono essere volte a garantire alle donne con disabilità la partecipazione a tali processi in organismi o autorità pertinenti - preferibilmente come consulenti, tutor o esperte -, al fine di assicurarsi che nella progettazione degli ambienti, dei beni e dei servizi, siano prese in considerazione le esigenze e le richieste specifiche della popolazione femminile con disabilità.

Accesso all'ambiente fisico e costruito

3.3. È fondamentale garantire che la prospettiva di genere integri la progettazione, lo sviluppo e l'attuazione delle politiche di pianificazione urbana per le strutture pubbliche e private, con criteri di accessibilità, autonomia, socialità e abitabilità. Tenendo conto che le donne con disabilità hanno redditi bassi, che spesso hanno una bassa partecipazione nel mercato del lavoro, che hanno difficoltà a vivere in modo indipendente, che spesso non dispongono di veicoli privati, che vivono più a lungo rispetto ai maschi con disabilità, si dovrebbero adottare misure per promuovere il quartiere di prossimità, la ristrutturazione di edifici e alloggi, la mobilità pedonale, e ridurre la necessità di utilizzare i mezzi di trasporto, rivendicando la strada come spazio d'incontro e di costruzione di relazioni sociali.

3.4. L'ambiente costruito e la progettazione urbana devono essere programmati secondo le linee guida della protezione civile al fine di consentire ai cittadini con disabilità di circolare a piedi in modo sicuro, e garantire, nel contempo, che i gruppi esposti a maggior rischio di violenza e di abuso (come le donne, i ragazzi e le ragazze, le persone anziane e le persone con disabilità) si sentano protetti.

3.5. Maggiori sforzi dovrebbero essere indirizzati per formare i professionisti attuali e futuri nei campi dell'architettura, del design e dell'ingegneria all'accessibilità universale, alla progettazione per tutti e a considerare la prospettiva di genere nell'architettura e nell'urbanistica. Si avverte la necessità di un programma internazionale di riferimento in questo campo.

Accesso ai mezzi di trasporto

3.6. I mezzi di trasporto devono essere accessibili a tutte le persone con disabilità per garantire loro una mobilità autonoma. Tenendo presente che le donne costituiscono la maggioranza degli utenti del trasporto pubblico rispetto ai maschi con disabilità, che meno donne rispetto agli uomini dispongono di un veicolo privato, e che i loro spostamenti giornalieri sono più complessi di quelli degli uomini – poiché frequentemente si prendono cura di altre persone e sono impegnate nell'assistenza domiciliare –, è essenziale, pertanto, che nella progettazione, nello sviluppo e nel monitoraggio delle politiche di trasporto, l'intersezione degli aspetti legati alla disabilità ed al sesso siano considerati al fine di garantire alle donne con disabilità di godere di pari opportunità e che non siano discriminate. A tal fine, è importante invitare esperti con disabilità a prendere parte come consulenti in tutte le fasi del processo.

3.7. Considerando le limitate risorse finanziarie delle donne con disabilità, i processi che disciplinano le misure affinché le persone con disabilità o con mobilità ridotta siano in grado di utilizzare e godere dei mezzi di trasporto devono, nella loro attuazione, prendere in considerazione e dare priorità ad un maggior utilizzo di diversi mezzi di trasporto (autobus e pullman, treni, aerei e mezzi via mare), a costi inferiori, non solo in ambito urbano, ma anche, e soprattutto, in ambienti rurali. Le madri con disabilità e le madri di ragazzi e ragazze con disabilità dovrebbero avere la possibilità di viaggiare con i loro figli gratuitamente, o ad un prezzo accessibile, come e quando è necessario, e tali misure dovrebbero essere compatibili con la possibilità di viaggiare accompagnati da un assistente.

3.8. I fornitori di servizi dei sistemi di trasporto per le persone con disabilità e con mobilità ridotta dovrebbero prestare particolare attenzione per garantire che le donne con disabilità siano trattate con dignità. Il personale specializzato addestrato per fornire tali servizi dovrebbe ricevere una formazione specifica per assistere le donne, e occorre prestare attenzione a rispettare le regole di base per quanto riguarda il rispetto tra i sessi. Quando le donne con disabilità viaggiano con i loro bambini, il personale dovrebbe mettere a disposizione i servizi specifici richiesti per i bambini, ove necessario (aree per il gioco, strutture dotate di fasciatoio, stanze per allattare, e così via).

Accesso all'informazione e alla comunicazione

3.9. La parità di accesso alle varie componenti della società dell'informazione dovrebbe essere garantita alle donne e alle ragazze con disabilità. Nello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione devono essere presi in considerazione gli aspetti economici, la necessità di formazione e le pari opportunità che consentano l'accesso, indipendentemente dall'età, alle ragazze e alle donne con disabilità a rischio di esclusione sociale o povertà.

3.10. Non ci dev'essere alcuna discriminazione sessuale quando si dà priorità o si garantisce l'accesso ai servizi di supporto alla comunicazione. I servizi tradizionalmente rivolti alle donne,

inclusi i servizi per la violenza contro le donne ed i servizi per l'infanzia, devono essere forniti in tutte le lingue, le modalità ed i formati possibili, e devono essere accessibili in modo facile e sicuro. Se tali servizi sono forniti attraverso una linea telefonica o la tele-assistenza, essi dovrebbero essere resi accessibili anche alle donne sorde e sordocieche.

3.11. Le donne sorde dovrebbero avere un accesso libero e gratuito al servizio di interpretariato nel linguaggio dei segni, ed anche ai servizi di supporto alla comunicazione orale, come i sistemi audio a induzione magnetica, i sistemi a modulazione di frequenza, la sottotitolazione e l'assistenza nella lettura labiale, quando lo richiedono (per prendere parte alle attività della comunità, eventi religiosi, culturali e politici, e così via), per consentire loro di partecipare pienamente ed attivamente ed essere integrate nella vita della comunità. Al fine di consentire alle donne interessate da sordità la possibilità di scegliere se avere come interprete del linguaggio dei segni un uomo oppure una donna, dovrebbe essere incoraggiata la formazione di interpreti del linguaggio dei segni di sesso femminile in modo analogo a quella dei colleghi di sesso maschile.

3.12. Tutti i servizi specifici ed i materiali rivolti alle donne con disabilità devono essere accessibili anche alle donne e alle ragazze con disabilità intellettive. I formati di facile lettura, i pittogrammi o disporre di una persona di supporto come assistente alla comunicazione, quando necessario, sono risorse che dovrebbero essere prese in considerazione per affrontare la questione in modo adeguato.

3.13. I documenti relativi alle donne ed alle ragazze con disabilità ed ai loro diritti devono essere comprensibili e disponibili nelle lingue locali, nella lingua dei segni, in braille, in formati di comunicazione aumentativa e alternativa, e in tutti gli altri modi, mezzi e formati di comunicazione accessibili, compresi quelli elettronici.

Accesso ai beni ed ai servizi

3.14. È necessario garantire l'accessibilità universale, la progettazione per tutti e una prospettiva di genere nella realizzazione di prodotti, oggetti, strumenti, attrezzature e dispositivi, al fine di garantire che quelli utilizzati comunemente dalle donne e dalle ragazze siano anche accessibili per le donne e le ragazze con disabilità, e che possano essere utilizzati in modo sicuro e confortevole, e più autonomo e naturale possibile. Una particolare attenzione dovrebbe essere riservata ai dispositivi relativi alla salute sessuale delle donne con disabilità (contraccettivi, lettini per la visita ginecologica, apparecchiature per la mammografia, e così via), e alla maternità (biberon con maniglie, passeggini progettati per essere guidati da chi è in sedia a rotelle o spinti con una sola mano, fasciatoi accessibili a chi è in sedia a rotelle, e così via), questi dovrebbero essere inclusi nei cataloghi di uso pubblico a prezzi accessibili. Sarà necessario incoraggiare i produttori a progettare oggetti comunemente usati non solo per essere usati dagli uomini, ma da entrambi i sessi (oggetti come orologi, sedie a rotelle, automobili, e così via), e questi

dovrebbero essere disponibili anche nelle versioni progettate per le donne. Dovrebbero inoltre essere prodotti giocattoli accessibili.

3.15. Le istituzioni nazionali ed europee responsabili dello sviluppo e della standardizzazione dei prodotti di supporto devono tener conto delle questioni di genere, ed includere, nei loro gruppi di lavoro, esperti in materia con disabilità. Queste aziende che considerano la progettazione per tutti nella produzione di merci mirate a supportare le persone con disabilità dovrebbero ricevere finanziamenti pubblici o agevolazioni fiscali.

3.16. Tutti i servizi di assistenza rivolti alle donne (e soprattutto quelli relativi alla salute, alla maternità, alla violenza contro le donne ed all'assistenza all'infanzia) devono essere completamente accessibili alle donne e alle ragazze con disabilità.

4. Situazioni di rischio ed emergenze sanitarie

4.1. Le situazioni di rischio e le emergenze umanitarie compromettono notevolmente la sicurezza e la protezione delle donne e delle ragazze con disabilità, riducendo considerevolmente le loro possibilità di sopravvivenza. Le donne e le ragazze con disabilità sono più vulnerabili di altre persone prima, durante e dopo il verificarsi di rischi quali conflitti armati, occupazione di territori, calamità naturali ed emergenze umanitarie.

4.2. Nelle situazioni di emergenza, una donna o una ragazza con disabilità povera può non vedere soddisfatti i propri bisogni specifici quando la famiglia deve utilizzare le scarse risorse per la sopravvivenza. In tali circostanze ed a seguito della discriminazione strutturale nel sistema produttivo in molte culture che non considerano le donne come "soggetti redditizi" in termini economici, e le donne con disabilità ancora meno, ci sono prove che questo può portare ad un aumento degli abusi o della negligenza nei confronti delle donne e delle ragazze con disabilità da parte della famiglia e della comunità.

4.3. Le donne e le ragazze con disabilità che sono profughe, residenti nelle aree di conflitto armato o nei territori occupati, o che sono superstiti di disastri naturali, sono esposte ad un rischio maggiore di subire violenza e abuso sessuale. L'intervento umanitario deve prevenire questo tipo di situazioni affinché non si verifichino, e risolverle se accadono. Le vittime, pertanto, dovrebbero poter contare su un'adeguata assistenza sanitaria e servizi di salute mentale per superare sia le conseguenze psicologiche dello stupro, nonché l'ulteriore stigmatizzazione. È necessaria la collaborazione degli operatori sanitari, delle donne e delle ragazze che hanno superato il trauma di un abuso, e delle loro comunità, affinché queste donne possano essere liberate dalla trappola psicologica della violenza, ed intraprendere un percorso di ripresa.

4.4. Adeguati servizi per le donne e le ragazze con disabilità in situazioni di emergenza e di rischio, in base alle loro esigenze individuali, dovrebbero essere resi disponibili, e la loro accessibilità dovrebbe essere assicurata tramite la rimozione delle barriere fisiche, di comunicazione, sociali, culturali, economiche, politiche e di altro tipo, e tramite l'espansione di servizi di qualità nelle aree rurali e remote, prestando particolare attenzione a coloro che sono più vulnerabili. Le donne e le ragazze con disabilità dovrebbero godere di pari accesso alle informazioni pubbliche e alle attività di sensibilizzazione, per esempio nelle campagne di prevenzione dell'HIV/AIDS, e nei programmi di sensibilizzazione in tema di salute sessuale e riproduttiva.

4.5. L'inclusione e la partecipazione piena e attiva delle donne e delle ragazze con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, così come delle altre parti interessate nelle attività relative al soccorso e all'assistenza, con particolare riguardo ai piani d'azione nazionali, devono essere garantite attraverso il quadro politico-giuridico, i meccanismi di attuazione, il monitoraggio e la valutazione di tali misure.

4.6. Le donne e le ragazze con disabilità dovrebbero ricevere maggiore sostegno dalle reti sociali. Una morte o una malattia grave tra i componenti della famiglia, tra gli amici o i vicini possono causare nelle donne e nelle ragazze con disabilità importanti traumi psicologici e dolore, privandole anche del necessario sostegno a cui si affidano solitamente.

4.7. A causa delle limitate capacità di alcuni Paesi nel fronteggiare le situazioni di rischio e le crisi umanitarie, spesso è necessario il coinvolgimento della comunità internazionale, pertanto è essenziale includere tali questioni nelle politiche di cooperazione internazionale, utilizzando gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM) per prevenire e superare le situazioni di rischio, e coordinare le risposte umanitarie.

4.8. Le agenzie nazionali e internazionali responsabili della salute pubblica, degli interventi nelle catastrofi e degli aiuti d'emergenza e umanitari, devono essere informate dei diritti e delle esigenze specifiche delle donne e delle ragazze con disabilità, che vanno considerate come un gruppo diverso ed eterogeneo, ed, in particolare, della necessità di disporre di risorse umane e materiali per garantire l'accessibilità universale e le pari opportunità per le donne e le ragazze con disabilità in situazioni di rischio e di emergenza, assicurando così che ricevano i servizi, ed evitando possibili interventi inadeguati.

5. Pari riconoscimento davanti alla legge ed accesso effettivo alla giustizia

5.1. I diritti delle donne e delle ragazze con disabilità ad avere un uguale riconoscimento davanti alla legge e l'accesso effettivo alla giustizia sono ancora ampiamente violati a causa della loro invisibilità, delle credenze sbagliate e della mancanza di riconoscimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella società in generale. Le donne con disabilità a malapena si considerano titolari dei diritti; al contrario, credono di meritare il trattamento discriminatorio che ricevono poiché, considerando sé stesse come un peso per gli altri, si colpevolizzano. Questi sentimenti sono aggravati dalla mancanza di fiducia che loro mostrano quando condannano tali discriminazioni. È necessario lavorare con le donne e le ragazze con disabilità sui loro diritti fondamentali e sulle procedure che hanno a portata di mano per rivendicarli, in collaborazione con i servizi sociali e le organizzazioni di riferimento, soprattutto con le organizzazioni delle donne con disabilità, e redigere e diffondere ampiamente manuali di rivendicazione, e altro materiale, in formati accessibili.

Pari riconoscimento davanti alla legge

5.2. L'articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità riconosce che tutte le persone con disabilità hanno il diritto di essere riconosciute, davanti alla legge, quali persone, in tutti gli aspetti della vita e su una base di uguaglianza con gli altri. Le donne con disabilità devono essere messe in grado di esercitare la propria capacità giuridica prendendo le proprie decisioni, comprese decisioni che riguardano la scelta di conservare la propria fertilità, il loro diritto alla maternità, quello di stabilire relazioni, di possedere ed ereditare delle proprietà, di disporre delle proprie finanze, di avere parità di accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario.

5.3. Efficaci misure devono essere adottate per fornire alle donne con disabilità il sostegno che possono richiedere nell'esercizio della propria capacità giuridica. Tale supporto, quando richiesto, deve essere proporzionale alle loro esigenze individuali e personali, e alla capacità di prendere decisioni su questioni riguardanti i diritti civili e politici, e dovrebbe anche includere un'attività volta a costruire un clima di fiducia per aiutare le donne con disabilità a valutare le implicazioni e le conseguenze di alcune delle loro azioni o inazioni, soprattutto quando si trovano di fronte a usanze, che sono profondamente radicate e ampiamente diffuse nella società, in base alle quali le donne con disabilità sono considerate assessuate, dipendenti da terze persone, economicamente improduttive, ed incapaci di esercitare il proprio diritto alla maternità. Le donne con disabilità devono conservare il diritto di scegliere oppure, in mancanza di questo, devono poter scegliere la persona che le assisterà nel processo decisionale.

5.4. Per prevenire gli abusi da parte di terze persone, o delle istituzioni, nei confronti delle donne con disabilità nell'esercizio della propria capacità giuridica, devono essere messe in atto misure

di salvaguardia adeguate ed efficaci, quali una valutazione imparziale dei loro bisogni reali eseguita con l'assistenza di esperti indipendenti e riconosciuti, con un regolare riesame delle misure adottate, ed il diritto di ricorso contro le decisioni prese. I desideri della donna con disabilità devono sempre essere il fattore determinante in tutte le fasi del processo.

5.5. Dovrebbero essere promosse, consolidate e mantenute organizzazioni e reti, formali e informali, di persone con disabilità, e soprattutto di donne con disabilità, dato che supportano l'autodeterminazione delle donne con disabilità nei loro percorsi verso una vita indipendente. Tutte le forme di comunicazione usate dalle donne con disabilità dovrebbero essere incoraggiate e considerate valide per supportare il processo decisionale.

Accesso effettivo alla giustizia

5.6. Alle donne con disabilità deve essere garantito un accesso alla giustizia effettivo, accessibile, di facile utilizzo e sicuro. Ad esse deve essere garantito l'accesso, in tutte le fasi del processo, ai sistemi ed alle tecnologie di supporto al metodo di comunicazione orale scelto dalle donne stesse, tra cui gli interpreti del linguaggio dei segni, e gli interpreti formati per comunicare con le persone sordo-cieche, al fine di garantire una corretta comunicazione con il personale della polizia e della struttura giudiziaria. Dato l'elevato grado di dipendenza di molte donne con disabilità da chi si prende cura di loro, che potrebbe anche essere proprio la persona che aggredisce e abusa della donna con disabilità, c'è la necessità di garantire una comunicazione indipendente per permettere alla donna con disabilità di segnalare tali situazioni, e garantire immediatamente il rinvio temporaneo presso i centri di assistenza fino a che il caso non sarà stato risolto.

5.7 Un'appropriate informazione, programmi di formazione e sensibilizzazione dovrebbero essere garantiti alle donne e alle ragazze con disabilità, e alle madri dei ragazzi o delle ragazze con disabilità, sui loro diritti e le libertà fondamentali, nonché sulle opportunità di accesso alla giustizia, con particolare attenzione ai gruppi a maggior rischio di discriminazione, come le donne che hanno necessità di un elevato sostegno, le donne con disabilità ospitate in istituti, le donne anziane, le donne con disabilità che vivono in ambienti rurali, oppure appartengono a gruppi etnici, ad orientamenti sessuali o ad una religione diversi da quelli della maggioranza delle persone della comunità in questione.

5.8. Programmi simili devono essere forniti anche alle loro famiglie, ai fornitori di servizi, a coloro che sono vicino alle ragazze e alle donne con disabilità, e ai rappresentanti delle organizzazioni delle donne e delle organizzazioni delle persone con disabilità.

5.9. Una formazione adeguata in tema di genere-disabilità-consapevolezza dovrebbe essere promossa nei confronti di tutti coloro che lavorano nel campo dell'amministrazione della giustizia, includendo la polizia ed il personale penitenziario, al fine di infrangere la rappresentazione sociale erronea e negativa delle donne con disabilità, e di mettere in pratica il nuovo paradigma, che si focalizza su un'immagine positiva delle donne con disabilità come titolari di diritti, ed evidenzia

innanzitutto la loro femminilità, principalmente nelle questioni relative al divorzio, alle separazioni ed all'affidamento dei figli, ed include anche i casi che coinvolgono le madri dei ragazzi o delle ragazze con disabilità.

5.10. Il diritto penale sostanziale e le procedure giudiziarie devono essere riviste per consentire di rilevare le situazioni di violenza nelle quali sono coinvolte donne la cui disabilità ha costituito un fattore rilevante nell'atto criminale, al fine di stabilire pene più severe per punire tali comportamenti, ciò in ragione della maggiore vulnerabilità delle vittime.

5.11. La disabilità non dovrebbe mai essere usata come una giustificazione per separare i ragazzi o le ragazze dalle loro madri con disabilità, o i ragazzi o le ragazze con disabilità dalle loro madri, in un procedimento giudiziario. Qualsiasi supporto richiesto dalle madri con disabilità per svolgere il loro ruolo di madri dovrebbe essere fornito in conformità alle loro esigenze individuali e personali, ed agli interessi del ragazzo o della ragazza.

6. Violenza contro le donne

6.1. La violenza contro le donne è una forma di discriminazione ed una violazione dei loro diritti umani. L'espressione violenza contro le donne deve essere intesa nel senso di comprendere tutti gli atti di violenza di genere che determinano o rischiano di provocare, danni fisici, sessuali, psicologici, economici, o, arrecano una sofferenza alle donne; incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia che si verifichino in pubblico o nella vita privata². Come stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità, l'Unione Europea e gli Stati Membri adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altro tipo, per proteggere le donne e le ragazze con disabilità da tutte le forme di sfruttamento, violenza e abuso, sia all'interno che all'esterno dell'ambiente domestico.

6.2. È stato riconosciuto che le ragazze e le donne con disabilità possono sperimentare particolari forme di violenza nelle loro abitazioni e nelle sedi istituzionali, queste sono perpetrate da membri della famiglia, da assistenti personali o da sconosciuti. Devono essere prese misure adeguate per prevenire tutti i tipi di sfruttamento, violenza e abusi contro le ragazze e le donne con disabilità, nel contempo si devono garantire un'assistenza adeguata ed un supporto che tengano conto delle loro esigenze specifiche.

6.3. La sterilizzazione forzata ed essere costrette all'aborto devono essere considerate forme di violenza contro le donne. Le autorità competenti dell'Unione Europea e degli Stati Membri devono sradicare e condannare fermamente queste pratiche, che possono essere equiparate alla tortura, o a pene o trattamenti inumani e degradanti, e dovrebbero, pertanto, essere perseguitate e punite come tali.

6.4. Le donne con disabilità lesbiche e bisessuali sono esposte ad un maggior rischio di abuso e violenza sessuale e, spesso, possono ricevere una risposta inadeguata da parte delle autorità competenti. Le donne con disabilità transessuali sono particolarmente vulnerabili alla violenza, soprattutto nei luoghi pubblici. È necessario prendere in considerazione tali situazioni nelle campagne di sensibilizzazione e sull'immagine sociale delle persone con disabilità, rendendo visibile la diversità di questo gruppo di persone per quanto riguarda l'orientamento sessuale, ed il cambiamento di identità sessuale.

6.5. Si deve promuovere la formazione dei professionisti e del personale che lavora nei servizi di contrasto alla violenza e agli abusi sessuali, riguardo alla specificità ed alle esigenze concrete delle donne e delle ragazze con disabilità, prestando particolare attenzione alla loro diversità ed eterogeneità. Questa formazione dovrebbe essere messa a disposizione di tutti i professionisti

² Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, Risoluzione numero 48/104 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (sulla base della relazione presentata dal Terzo Comitato - A/48/629).

che lavorano direttamente con le donne e le ragazze con disabilità (nelle loro organizzazioni, nei centri di cura, nelle residenze, nelle case per anziani e nelle scuole, tra gli altri).

Prevenzione

6.6. È necessario riconoscere che la disabilità è un aspetto trasversale che deve essere incluso in tutte le politiche, le azioni e le misure effettuate al fine di prevenire ed eliminare la violenza contro le donne e salvaguardare il principio dell'accessibilità.

6.7. Un'adeguata formazione deve essere rivolta alle donne e alle ragazze con disabilità, alle loro famiglie e alle persone più vicine a loro, sui modi per prevenire, riconoscere e segnalare i casi di sfruttamento, violenza e abuso, mettendo a loro disposizione informazioni comprensibili per quanto riguarda i servizi di assistenza e le misure giuridiche esistenti per combatterli.

6.8. La maggiore vulnerabilità delle donne con disabilità di fronte alla violenza è legata alla loro immagine sociale, e spesso le spiegazioni addotte per giustificare gli abusi sessuali contro di loro sono irrazionali. La disabilità dovrebbe essere considerata in tutto il materiale delle campagne di sensibilizzazione e nei corsi di formazione rivolti ai professionisti che lavorano per contrastare la violenza contro le donne. Tutte le campagne ed il materiale in questione devono essere disponibili in formati accessibili.

6.9. Occorre verificare in quale misura l'Unione Europea e gli Stati Membri stiano assicurando l'inclusione e l'accessibilità delle ragazze e delle donne con disabilità nei programmi di prevenzione generale e nelle campagne di informazione sulle possibili risposte, e, alla luce dei risultati ottenuti, stiano prendendo misure che garantiscano la non discriminazione e la loro piena partecipazione.

6.10. Per prevenire i casi di sfruttamento, violenza ed abuso, è necessario garantire che tutti i servizi ed i programmi finalizzati ad aiutare le donne e le ragazze con disabilità siano efficacemente monitorati da autorità indipendenti. È necessario sviluppare sistemi che consentano di individuare precocemente le situazioni di violenza che possono verificarsi ai danni delle donne con disabilità che abitano in istituti, o risiedono in ambienti chiusi, o sono segregate. Devono essere definiti protocolli per la prevenzione della violenza e degli abusi contro le donne e le ragazze con disabilità per i professionisti coinvolti nella loro assistenza, nonché garanzie efficaci per le donne e le ragazze con disabilità.

Assistenza e recupero delle vittime

6.11. Dovrebbero essere promosse misure atte a produrre specifiche azioni positive per affrontare la peculiarità della violenza contro le ragazze e le donne con disabilità, tenendo in considerazione le differenze che esistono all'interno di questo gruppo di persone, in modo da evitare la loro esclusione dalle politiche e dai servizi generali.

6.12. L'esclusione e l'isolamento dalla società delle donne con disabilità attuato attraverso scuole separate, istituti, ospedali o centri di riabilitazione, e la mancanza di ausili per la comunicazione e la mobilità, aumentano la loro vulnerabilità alla violenza e agli abusi sessuali, ed inoltre contribuiscono ad infondere un senso di impunità in chi compie tali atti violenti. Lo stesso vale per le donne e le ragazze con disabilità che si trovano nei capi profughi, o in situazioni di rischio e di emergenza umanitaria. È necessario prestare particolare attenzione a queste circostanze nei servizi e nei programmi in materia di violenza contro le donne.

6.13. Le donne con disabilità intellettiva (che normalmente hanno difficoltà a riferire le violenze e gli abusi subiti), o con disabilità psicosociali (le cui testimonianze sono interpretate come sintomi della "malattia mentale"), hanno più probabilità di subire violenze o abusi sessuali. Alle testimonianze e alle dichiarazioni delle donne e delle ragazze con disabilità che raccontano la violenza o l'abuso sessuale deve essere dato il dovuto credito, e non ci deve essere alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.

6.14. Il recupero, la riabilitazione e l'integrazione sociale, fisica, cognitiva e psicologica delle donne o delle ragazze che sono divenute vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o abuso devono essere accessibili, e devono essere forniti in un ambiente propizio alla loro salute, al benessere, al rispetto di sé, alla dignità e all'autonomia. Inoltre, è necessario il consenso informato dell'interessata, che dev'essere adeguato all'età. Le donne e le ragazze con disabilità che sono vittime di violenza hanno il diritto al riconoscimento ed al risarcimento.

6.15. Quando un atto di violenza è perpetrato contro una donna con disabilità, i servizi sociali competenti devono fornire rapidamente un alloggio temporaneo sicuro per la vittima e i suoi figli e figlie, e adottare le misure necessarie per accelerare il loro ritorno presso l'abitazione della famiglia con le massime garanzie per la loro sicurezza. L'autore del reato non potrà mai tornare nell'abitazione di famiglia.

6.16. Dovrebbe essere reso disponibile alle donne con tutti i tipi di disabilità l'accesso alle dimore protette (come, ad esempio, i centri di rifugio per donne, i centri di cura, i servizi sociali), ed agli altri servizi (brochure, numeri di telefono, terapisti, ecc.) esistenti nel campo della protezione contro la violenza e l'abuso sessuale, e si dovrebbero soddisfare tutti i bisogni fisici, di comunicazione, sociali ed emotivi che si riscontrano nei casi di violenza domestica.

6.17. Le madri con disabilità e le madri di ragazzi e ragazze con disabilità che sono vittime di violenza hanno il diritto di rimanere con i loro figli e figlie nella sistemazione di loro riferimento, e tutte le risorse necessarie ed il supporto per la loro cura ed assistenza dovrebbero essere forniti loro in tale alloggio.

Misure legislative

6.18. L'Unione Europea e gli Stati Membri dovrebbero rivedere la propria legislazione al fine di garantire la non discriminazione per le ragazze e le donne con disabilità, in conformità con la

futura *Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le Donne e la violenza domestica* (CAHVIO), e le *Convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con Disabilità* (CRPD) e quella per l'*Eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le Donne* (CEDAW).

6.19. Legislazioni e politiche efficaci, che includano una specifica attenzione alle donne e ai bambini, devono essere adottate per garantire che i casi di sfruttamento, violenza ed abuso nei confronti delle persone con disabilità siano rilevati, indagati e, quando è il caso, perseguiti.

Studi e ricerche

6.20. L'Unione Europea e gli Stati Membri adottano le misure necessarie a sviluppare iniziative di ricerca per studiare la condizione delle ragazze e delle donne con disabilità in relazione alla violenza. Questi studi dovrebbero prendere in considerazione anche le situazioni di maggiore vulnerabilità.

6.21. La disabilità deve essere efficacemente inclusa come indicatore nei rapporti ufficiali redatti dall'Unione Europea e dagli Stati Membri al fine di rendere più visibile la violenza contro le donne con disabilità. Questi rapporti dovrebbero includere la raccolta sistematica di dati disaggregati per sesso ed altri fattori rilevanti (età, razza o origine etnica, disabilità, e così via), dettagliare la prevalenza di tutte le forme di violenza contro le donne, le cause e le conseguenze di tale violenza, e l'efficacia delle misure adottate per prevenirla e porvi rimedio.

6.22. L'Unione Europea e gli Stati Membri dovrebbero includere la disabilità - con una prospettiva intersettoriale - in qualsiasi relazione annuale elaborata sulla situazione che riguarda la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne, ed il lavoro svolto per raggiungere gli obiettivi (ad esempio i dati compilati dalle istituzioni governative, dalla polizia, dal casellario giudiziario, dai servizi sociali, ecc.). Questo dovrebbe essere effettuato in collaborazione con la società civile. La valutazione formativa ed il monitoraggio devono essere eseguiti sulle politiche e sulle misure adottate per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica.

6.23. La situazione delle ragazze e delle donne con disabilità dovrebbe essere inclusa nella ricerca eseguita dal Relatore Speciale del Consiglio sui diritti umani delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, e nel lavoro dei comitati di altri patti internazionali.

7. Vivere nella comunità

7.1. Le donne con disabilità hanno il diritto di vivere nella comunità, con le stesse possibilità di scelta delle altre persone, e la loro piena inclusione e partecipazione alla comunità dovrebbero essere garantite. Allo stesso modo, esse hanno il diritto di scegliere il loro luogo di residenza e dove e con chi vivere, e non sono obbligate a vivere in una particolare sistemazione.

7.2. Poiché le donne con disabilità dipendono di più da terze persone e dalle istituzioni, dovrebbe essere data loro l'opportunità di vivere in modo indipendente, fuori da ambienti segreganti, dando accesso, su base di uguaglianza con le altre persone, ad una gamma di servizi comunitari di assistenza domiciliare, anche in coabitazione, in alloggi popolari ed in residenze in scala ridotta basate sulla comunità, evitando, tra le altre cose, l'isolamento sociale, e facilitando la loro inclusione nella società. A seconda delle loro esigenze specifiche, le donne e le ragazze con disabilità devono avere accesso ai servizi di supporto comunitari adeguati, economicamente abbordabili, accessibili e soddisfacenti.

7.3. Il processo di deistituzionalizzazione dalle istituzioni segreganti (come, ad esempio, sanatori, ospedali psichiatrici, riformatori, case per anziani, orfanotrofi e case per bambini, tra gli altri) per le donne e le ragazze con disabilità deve essere accelerato, e alle donne e alle ragazze con disabilità con elevato bisogno di sostegno deve essere fornito il supporto per accrescere l'autonomia personale da terze persone, assicurando loro un adeguato tenore di vita e la piena inclusione nella società.

7.4. Al fine di prevenire l'occultamento, l'abbandono, il maltrattamento e la segregazione delle ragazze con disabilità, è opportuno promuovere campagne di informazione rivolte alle loro famiglie, e fornire informazioni sulle risorse comunitarie disponibili per la loro assistenza e la crescita future. Tali campagne dovrebbero contribuire all'eliminazione degli stereotipi sessisti e discriminatori. Se la famiglia non è in grado di prendersi cura di un ragazzo o di una ragazza con disabilità, le autorità pubbliche dovranno fornire cure alternative all'interno della famiglia estesa e, se ciò non è fattibile, in un ambiente familiare all'interno della comunità. L'affidamento e l'adozione di ragazzi e ragazze con disabilità dovrebbero essere incoraggiati, anche attraverso procedure burocratiche semplificate, ed offrendo informazioni adeguate alle famiglie affidatarie e adottive riguardo ai diritti umani e alle libertà fondamentali di tutte le persone con disabilità.

7.5. È necessario garantire l'accesso delle donne con disabilità ai programmi relativi agli alloggi popolari, sia che vivano da sole o in appartamenti condivisi, e, pertanto, dovrebbe essere reso disponibile un sostegno economico per eliminare le barriere nelle abitazioni, includendo anche quelle in affitto.

7.6. A tutte le donne con disabilità deve essere fornita l'assistenza personale nella propria abitazione o residenza, ed altri servizi di assistenza comunitari che rispettino il loro genere e la

disabilità. Si deve prestare particolare attenzione al fine di soddisfare le esigenze delle donne e delle ragazze con disabilità che hanno bisogno di sostegno intensivo da parte di terze persone.

7.7. Poiché le istituzioni di previdenza frequentemente limitano lo sviluppo, l'autostima e l'autodeterminazione fra gli individui, è necessario garantire che tutti i servizi ed i programmi finalizzati ad assistere le persone con disabilità siano sotto la supervisione di autorità indipendenti, al fine di evitare la violazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali esposti nella Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità. Sarà necessario concentrarsi in particolare sulla violenza e sugli abusi, elaborando protocolli chiari e trasparenti per la prevenzione e la diagnosi precoce.

7.8. Le donne con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, dovrebbero partecipare a programmi che forniscono modelli di consulenza ai fornitori di servizi, effettuando controlli di qualità e garantendo che i servizi siano appropriati alle esigenze specifiche delle donne e delle ragazze con disabilità.

Servizi residenziali nella comunità

7.9. I servizi residenziali nella comunità devono essere accessibili alle donne con disabilità e devono prendere in considerazione la prospettiva di genere, sia nell'ambiente costruito che nella posizione, nonché nella progettazione dei loro servizi e degli equipaggiamenti.

7.10. Le donne con disabilità dovrebbero avere la possibilità di scegliere un alloggio abitato da persone dello stesso sesso o da entrambi i sessi. Ci dovrebbe essere, per le persone con disabilità, la possibilità di scegliere gli assistenti personali e sanitari del loro stesso sesso.

7.11. Deve essere promossa un'adeguata formazione al personale dei servizi residenziali della comunità sulle specificità delle donne con disabilità, stabilendo protocolli per le pratiche di lavoro standard per prevenire la violenza basata sul genere.

7.12. I servizi residenziali della comunità dovrebbero garantire alle donne con disabilità di vivere la propria vita, come vogliono, assicurando di godere della propria autodeterminazione.

7.13. Alle madri con disabilità deve essere garantito l'accesso alle residenze di comunità con i loro figli e figlie, se dovessero richiederlo, e devono essere fornite loro le risorse necessarie per adempiere alla maternità.

Assistenza ed esigenze tecniche

7.14. Attualmente le donne e le ragazze con disabilità godono di un accesso limitato ai prodotti di supporto e alle attrezzature soddisfacenti per le loro specifiche esigenze. Tali dispositivi hanno spesso costi proibitivi. Programmi per la produzione di attrezzature di supporto e prodotti a livello regionale e nazionale, compresa la formazione in produzione e l'utilizzo da parte delle donne con disabilità, sono fortemente raccomandati.

7.15. I prodotti di supporto dovrebbero soddisfare le esigenze funzionali delle donne e delle ragazze con disabilità, nonché i requisiti estetici nel loro design, nei materiali e nella qualità. Qualora questi prodotti di supporto non fossero disponibili a livello locale, deve essere prevista l'importazione di tali attrezzature da qualunque luogo ove siano reperibili.

7.16. Le ragazze e le donne con disabilità hanno bisogno di ausili tecnici e di assistenza che siano specificamente progettati per soddisfare le loro esigenze specifiche. Questi servizi devono essere forniti con modalità che prendano in considerazione le loro tradizioni culturali e religiose.

7.17. L'Unione Europea e gli Stati Membri dovrebbero perseguire le politiche finanziarie, di bilancio, di tassazione e di dazi all'importazione necessarie per garantire che i dispositivi di assistenza siano altresì disponibili alle donne e alle ragazze con disabilità, a costo minimo, e con la stessa facilità di reperibilità dei beni e servizi tradizionali. La povertà, un indicatore chiave nello sviluppo di tali politiche, dovrebbe pertanto essere tenuta in considerazione.

Tutoraggio

7.18. Le donne con disabilità dovrebbero avere accesso a servizi di consulenza gestiti da altre donne con disabilità e con esperienze simili. Le donne con disabilità dovrebbero anche avere il diritto di ricevere consulenza da servizi di loro scelta, a parità di condizioni con le altre persone, e, inoltre, la possibilità di essere adeguatamente rappresentate nelle organizzazioni femminili e nelle organizzazioni delle persone con disabilità.

7.19. Il volontariato attivo delle donne con disabilità, come elemento essenziale della nuova amministrazione sociale, è una dimostrazione di solidarietà in azione da parte delle donne con disabilità, di un gruppo attivo ed impegnato all'interno nella comunità. Il volontariato sociale svolto dalle donne con disabilità è un agente importante e inalienabile per il cambiamento sociale, che implica l'impegno per la piena inclusione sociale e la non discriminazione delle donne e delle ragazze con disabilità. È necessario garantire un sostegno efficace alle misure volte a promuovere il volontariato sociale da parte delle donne con disabilità, con l'obiettivo di consentire a quante più persone possibile e, soprattutto, a più donne con disabilità possibile, di impegnarsi in attività in questo campo, supportando l'apprendimento alla pari, lo sviluppo e lo scambio di buone pratiche a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale.

7.20. È necessario garantire che siano messi in atto i meccanismi e le strutture che consentano alle organizzazioni del terzo settore sociale di incoraggiare il volontariato attivo da parte delle donne con disabilità, e di contribuire al loro avanzamento e sviluppo, rafforzando, a tal fine, le reti delle donne con disabilità.

8. Diritti sessuali e riproduttivi

8.1. In conformità all'articolo 23 della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità, le donne con disabilità in età da marito hanno il diritto di sposarsi e di formare una famiglia sulla base del loro consenso libero ed informato; nonché il diritto di entrare in altri tipi di relazione che comportano una vita stabile con un/a compagno/a, e hanno il diritto di beneficiare della tutela delle autorità pubbliche come, tra gli altri, le unioni civili o le convivenze civili. Inoltre, essendo in grado di decidere il numero dei figli che desiderano avere, dovrebbero avere accesso alle informazioni sulla pianificazione familiare e sulla riproduzione; esse godono anche del diritto di conservare la loro fertilità sulla base di uguaglianza con le altre persone. È necessario fornire alle donne con disabilità i mezzi necessari per consentire loro di esercitare tali diritti, e quindi si dovrebbero adottare misure atte ad eliminare la discriminazione contro le donne con disabilità in tutte le questioni relative ai loro diritti sessuali e riproduttivi. In tutti i casi, prevarrà il diritto della donna di mantenere il controllo sul suo corpo e della sua sessualità.

8.2. La società in generale, ed in particolare i familiari, hanno considerato le donne con disabilità come asessuate, inadatte a vivere con un partner e ad essere madri, e le hanno sottoposte ad un controllo rigoroso e repressivo dei loro bisogni sessuali. È pertanto necessario realizzare seminari di formazione sui diritti sessuali e riproduttivi delle donne e delle ragazze con disabilità, sia per loro, che per le loro famiglie, prestando particolare attenzione a coloro che si ritrovano a maggior rischio di esclusione, come quelle con elevate necessità di sostegno, con disabilità intellettive o psicosociali e sordocieche, tra le altre.

Diritti sessuali

8.3. I diritti sessuali, vale a dire la libertà di decidere liberamente e responsabilmente su tutti gli aspetti legati alla sessualità (il diritto di esercitare la sessualità in modo sicuro, senza discriminazione, coercizione o violenza, il diritto al piacere fisico ed emotivo, il diritto di libero orientamento sessuale, il diritto all'informazione sulla sessualità ed il diritto di accedere ai servizi sanitari), devono essere garantiti per le adolescenti e le donne con disabilità, in condizioni di parità con le altre persone, e fondati sul pieno consenso e rispetto reciproco, nonché sulla condivisione delle responsabilità nelle relazioni sessuali e delle conseguenze delle stesse.

8.4. La conseguenza del limitato accesso e controllo che le adolescenti e le donne con disabilità hanno della propria sessualità, è che esse diventano vulnerabili allo sfruttamento sessuale, alla violenza, alle gravidanze indesiderate e alle malattie sessualmente trasmissibili. Le ragazze, le adolescenti e le donne con disabilità chiedono l'accesso all'educazione affettiva e sessuale per vivere una vita sana. Esperti del settore, quali educatori dei servizi sociali pubblici locali, dovrebbero portare queste donne ad un livello di conoscenza tale che le renda consapevoli del funzionamento del proprio corpo (come si rimane incinta e come si evita di rimanerci, come

avere una relazione sessuale più comunicativa e piacevole, come dire di no alle cose che non si vogliono fare, come evitare le malattie sessualmente trasmissibili, e così via).

8.5. Il diritto di avere una famiglia, intraprendere relazioni, avere rapporti sessuali ed accedere alla maternità dovrebbe essere garantito per le donne con disabilità lesbiche, bisessuali e transessuali. I pregiudizi contro l'omosessualità in generale non dovrebbero impedire alle donne con disabilità lesbiche, bisessuali e transessuali di ottenere il necessario sostegno finanziario, gli ausili tecnici, l'indipendenza economica o una vita autonoma come le altre donne lesbiche, bisessuali o transessuali, sia che vivano in un ambiente indipendente, sia che siano ospitate in un istituto.

Diritti riproduttivi

8.6. I diritti riproduttivi, vale a dire la libertà e l'indipendenza che tutte le persone hanno di decidere liberamente e responsabilmente di avere figli oppure no, quanti averne, quando averli e con chi, includono anche il diritto di informazione, istruzione ed i mezzi per esercitare tali diritti, nonché il diritto di prendere decisioni sulla riproduzione senza sottostare a discriminazione, coercizione o violenza, il diritto di accedere ad un'assistenza sanitaria primaria di qualità, ed il diritto a misure di tutela della maternità. Tutti questi diritti devono essere pienamente assicurati per le adolescenti e le donne con disabilità, su base di uguaglianza con le altre persone, e fondati sul rispetto reciproco ed il pieno consenso.

8.7. La paura della gravidanza e delle sue conseguenze (ad esempio credere che le donne con disabilità siano incapaci e/o che non dispongano di risorse sufficienti a prendersi cura di un bambino, la paura di ripercussioni fisiche per la madre, e quella che il bambino erediti la disabilità, tra gli altri) è stata, per molti anni, la preoccupazione principale delle famiglie e delle persone che assistono le donne con disabilità. Queste preoccupazioni hanno condizionato la loro vita, le hanno rese meno indipendenti, hanno dato loro minore riservatezza, le hanno sottoposte a verifiche e controlli senza alcun motivo giustificabile. I diritti delle donne con disabilità a prendere decisioni sulla propria vita, sulla sessualità e sulla maternità devono essere garantiti, e nessuno dovrebbe poter decidere per loro senza il loro consenso informato sulle questioni che interessano la sfera più intima della loro integrità personale.

8.8. A molte donne con disabilità è ancora negato il diritto alla libertà riproduttiva utilizzando il pretesto del loro benessere. La sterilizzazione forzata, le mutilazioni genitali femminili ed essere costrette all'aborto sono solo alcuni chiari esempi di negazione dei diritti di cui soffrono molte donne e adolescenti con disabilità, senza aver dato il loro consenso o aver compreso pienamente le finalità. Queste pratiche sono una violazione dei diritti fondamentali, tra cui il diritto all'integrità fisica e a mantenere il controllo sulla propria salute riproduttiva, e dovrebbero essere condannate e perseguite.

8.9. Devono essere predisposte tutele giuridiche per quelle donne che sono incapaci di dare il loro consenso informato sulle questioni riguardanti la riproduzione. In particolare, la contraccezione non deve mai essere prescritta, né effettuata l'interruzione di gravidanza contro la volontà della donna con disabilità. L'interruzione della gravidanza dovrebbe inoltre essere autorizzata da un giudice, nei casi in cui il consenso non può essere ottenuto. Le donne con disabilità dovrebbero avere il diritto di dare il loro consenso informato, ovvero intendere tutte le pratiche mediche, tra cui la sterilizzazione e l'aborto.

8.10. La sterilizzazione forzata e la costrizione all'aborto non devono mai essere eseguite. Se una donna con disabilità non è in grado di dare il suo consenso, il consenso dei genitori, o quello della persona che rappresenta la ragazza o la donna con disabilità (se richiesto nei casi di minorenni, o a causa di una precedente pronuncia di interdizione o inabilitazione), deve essere basato in tutti i casi sul rispetto dei diritti umani e della volontà della donna o della ragazza con disabilità. È anche responsabilità del personale sanitario coinvolto garantire che la donna o la ragazza con disabilità sia sufficientemente informata circa il fatto che l'intervento medico o chirurgico porterà alla sterilizzazione, e sulle implicazioni che questo fatto avrà sul suo futuro.

8.11. Dovrebbero essere messe in atto le misure necessarie in termini di sensibilizzazione, informazione e formazione, sia per le famiglie delle ragazze e delle donne con disabilità che sono più vulnerabili e maggiormente esposte al rischio di subire la sterilizzazione forzata, sia per i professionisti, soprattutto i professionisti della salute e quelli che operano in campo giuridico, per garantire che ascoltino le voci delle ragazze e delle donne con disabilità durante i procedimenti e le indagini giudiziarie. Tali misure sono adottate in stretta collaborazione con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità.

8.12. Tutti i governi dovrebbero rivedere il quadro normativo che regola la costrizione all'aborto e la sterilizzazione forzata, ed affrontare le questioni del "consenso informato" e della "capacità giuridica" al fine di apportare le modifiche necessarie e soddisfare lo spirito e gli obblighi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità, che richiede agli Stati che l'hanno ratificata di introdurre riforme giuridiche, riconoscendo che il rispetto per la casa, la famiglia, la dignità e l'integrità delle persone con disabilità sono diritti fondamentali che non possono essere violati.

8.13. L'Unione Europea dovrebbe promuovere ed intraprendere studi per portare alla luce la realtà della sterilizzazione delle persone con disabilità nei suoi Stati Membri, tenendo conto del sesso, dell'età e del tipo di disabilità, e mettendo a disposizione statistiche accurate sulla sterilizzazione forzata e terapeutica.

Maternità

8.14. Azioni appropriate devono essere sviluppate con l'obiettivo di garantire che le donne incinte e le ragazze con disabilità ricevano supporto nella preparazione alla maternità, e che le madri

con disabilità che hanno bisogno di sostegno per prendersi cura dei loro figli abbiano accesso ai servizi ed all'assistenza appropriati. Nei casi in cui c'è una diagnosi prenatale che indica la possibilità di una futura disabilità del nascituro, deve essere garantita un'assistenza appropriata per le donne incinte con il massimo rispetto ed un trattamento corretto, al fine di promuovere le pari opportunità e la non discriminazione fondata sulla disabilità.

8.15. Le donne con disabilità dovrebbero avere il diritto di assumersi la responsabilità della crescita dei propri figli per quanto riguarda la tutela, la curatela, la custodia e l'adozione di minori, o istituzioni analoghe, dove questi istituti sono previsti dalla legislazione nazionale, e dovrebbe essere fornita loro un'assistenza adeguata. In tutti i casi, deve essere rispettato al meglio l'interesse del minore.

8.16. È necessario cambiare gli atteggiamenti e la legislazione discriminatori nei confronti delle donne con disabilità per quanto riguarda la maternità, soprattutto in termini di diritto alla fecondazione assistita, al diventare custode legale in caso di divorzio, all'adozione, alla promozione della genitorialità, alle altre forme di genitorialità sociale, e all'uso delle tecniche di inseminazione artificiale. La società deve accettare e rispettare la maternità delle donne con disabilità. Devono essere adottate le necessarie misure di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte sia alle famiglie delle ragazze e delle donne con disabilità, che ai professionisti.

8.17. I diritti riproduttivi includono il diritto della donna di non essere licenziata a causa della gravidanza, ed il diritto al congedo di maternità retribuito. In alcuni Paesi europei è riconosciuto il diritto al congedo di paternità, poiché si ritiene che durante le prime settimane dopo il parto la donna, anche se non va al lavoro, non sia in grado di prendersi cura della propria casa e del figlio o della figlia, e anche che la genitorialità sia una responsabilità condivisa tra il padre e la madre. Inoltre, è necessario ampliare questi congedi nei casi in cui il figlio o la figlia hanno una disabilità, per equipararli a quelli riconosciuti per i casi di parti gemellari.

8.18. A causa delle sfide addizionali incontrate dalle donne con disabilità nella società, le madri con disabilità dovrebbero avere il diritto ad un congedo di maternità supplementare, se desiderano prenderlo, al fine di adattarsi alla nuova situazione ed ottenere un buono sviluppo della vita familiare. Le donne con disabilità dovrebbero avere diritto ai servizi sociali di cui hanno bisogno durante il congedo di maternità. Diritti e servizi dovrebbero essere disponibili per le donne con disabilità che migrano nell'Unione Europea, sia come lavoratrici che come accompagnatrici.

Sfruttamento sessuale

8.19. Lo sfruttamento sessuale, vale a dire le attività illecite in cui una persona (di solito una donna o una persona minorenni) è costretta con la violenza o l'intimidazione a compiere atti o pratiche sessuali contro la propria volontà, per le quali una terza persona trae un vantaggio economico, è un crimine del quale le donne e le ragazze con disabilità rischiano più facilmente

di cadere vittime a causa della loro maggiore vulnerabilità. È necessario garantire che le donne e le ragazze con disabilità (ed in particolare quelle con disabilità intellettive e con elevate esigenze di supporto) non siano sessualmente sfruttate, prestando particolare attenzione all'ambiente in cui vivono, e che vengano istituite misure di salvaguardia per proteggerle.

8.20. Le organizzazioni delle persone con disabilità e quelle delle donne dovrebbero svolgere un lavoro di patrocinio per difendere i diritti di queste donne e ragazze, che vengono trattate come oggetti e soffrono tale tortura, e subiscono trattamenti disumani e degradanti fisicamente e psicologicamente, facendo sensibilizzazione circa il fatto che esse sono esposte a maggior rischio di sfruttamento sessuale, e condannando pubblicamente i casi emersi.

8.21. Il Forum Europeo sulla Disabilità e le organizzazioni aderenti condannano l'uso delle donne con disabilità nelle pubblicità a sfondo sessuale.

9. Istruzione

9.1. L'istruzione è uno dei fattori chiave nella lotta contro la disuguaglianza, l'esclusione sociale e la povertà. Le ragazze e le donne con disabilità hanno alti tassi di analfabetismo, insuccesso scolastico, assenteismo e abbandono scolastico, fenomeni che hanno importanti conseguenze per quanto riguarda la coesione, la partecipazione ed il comportamento sociale. L'unico modo per realizzare una società più saldamente interconnessa, più matura, più equa, più disponibile ad esprimere solidarietà, e nella quale i valori di coesione sociale hanno la precedenza rispetto agli ostacoli che impediscono la partecipazione di tutte le persone, è l'effettiva realizzazione dei diritti fondamentali, e, tra essi, il diritto all'istruzione inclusiva, di alta qualità, e gratuita per tutti. C'è la necessità di promuovere l'inclusione educativa delle ragazze e dei ragazzi con disabilità al fine di attenuare l'evidente svantaggio di cui soffrono in materia di istruzione, svantaggio che, a sua volta, ostacola il successivo inserimento nel mercato del lavoro e nella comunità delle donne con disabilità.

9.2. L'integrazione scolastica per le ragazze e le donne con disabilità deve essere considerata attraverso il paradigma dell'istruzione di qualità, delle pari opportunità e dell'accessibilità universale durante l'intero arco della vita, garantendo che le donne con disabilità abbiano accesso alla formazione continua come ad un mezzo per migliorare la loro autonomia personale, il libero sviluppo della propria personalità, la loro inclusione sociale, e per esercitare costantemente il diritto di decidere di sé, e scegliere il proprio percorso di vita.

9.3. Le ragazze e le donne con disabilità devono essere messe in condizione di esercitare il diritto all'educazione su base di uguaglianza con le altre persone, e per realizzare questo diritto la Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità, deve essere considerata come il necessario quadro orientativo e di riferimento, ed in particolare l'articolo 24, che definisce un sistema di integrazione scolastica a tutti i livelli, e stabilisce l'obbligo di garantire che gli studenti con disabilità ricevano un'educazione inclusiva nel rispetto dei principi di integrazione, delle pari opportunità, della non discriminazione, dell'accessibilità universale, della fornitura di supporti, della qualità ed uguaglianza, al fine di compensare le disuguaglianze basate sulla disabilità, ma anche quelle legate al genere.

9.4. È necessario garantire il principio della parità di accesso delle ragazze e delle donne con disabilità alle risorse didattiche tradizionali, senza discriminazione o segregazione di qualsiasi tipo in questo campo, e fornire il supporto necessario affinché l'inclusione educativa, in un ambiente di apprendimento aperto, sia sempre una realtà in tutte le fasi educative. Per raggiungere questo obiettivo è necessario garantire che le esigenze educative siano identificate nella fase iniziale del percorso, e che sia garantita la fornitura delle risorse umane, didattiche e tecnologiche, tra le altre, che consentano di fornire risposte adeguate ad ogni singolo caso. È necessario promuovere misure che incoraggino l'invecchiamento attivo fra le donne con disabilità, e riducano l'alto tasso di analfabetismo tra le donne anziane con disabilità, nonché

promuovere l'uso, da parte di questo gruppo di donne, delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione con programmi di apprendimento per tutta la vita.

9.5. Tutti i soggetti coinvolti nell'istruzione devono essere sensibilizzati alla realtà, alla diversità, al valore intrinseco delle donne con disabilità, e al loro contributo alla società in cui vivono. Alle famiglie ed al personale docente deve essere data una formazione integrativa sulla prospettiva di genere applicata alla disabilità al fine di assicurare il rispetto di un'immagine adeguata delle ragazze e delle donne con disabilità, riconoscendo e rispettando i loro diritti umani, prestando attenzione in particolare allo sradicamento degli stereotipi negativi che sono ampiamente diffusi nella società, ed ostacolano il loro sviluppo come persone, e la piena inclusione in condizioni di parità con le altre persone.

9.6. La formazione iniziale e permanente degli insegnanti e la formazione per il personale di orientamento educativo deve includere qualificazioni adeguate, specializzazioni e l'aggiornamento delle competenze per adattare gli interventi al fine di soddisfare le esigenze specifiche degli alunni con disabilità, ponendo particolare attenzione alla maggiore vulnerabilità riscontrata nelle ragazze con disabilità in situazioni legate a tutti i tipi di bullismo e di abuso sessuale in ambito scolastico.

9.7. I processi di insegnamento e di apprendimento, le valutazioni, l'uso di materiale didattico e delle nuove tecnologie, la formazione degli insegnanti e l'acquisizione di competenze devono includere i principi della non discriminazione, dell'accessibilità universale e della progettazione per tutti.

9.8. I sistemi di istruzione dovrebbero sviluppare programmi di studio flessibili al fine di garantire la possibilità di percorsi didattici individuali per tutti gli studenti, comprese le ragazze con disabilità. Tale percorso formativo dovrebbe includere attività non accademiche e attitudinali. La prospettiva di genere deve essere tenuta in considerazione in sede di elaborazione delle attività non accademiche, comprese quindi le attività in linea con le preferenze delle donne.

9.9. I programmi di istruzione devono soddisfare le esigenze di formazione di quelle ragazze e donne con disabilità che sono a maggiore rischio di esclusione (come quelle con elevate necessità di sostegno, le emigrate, quelle che appartengono a minoranze etniche, quelle che risiedono in zone rurali, e le donne anziane analfabete), devono assicurare che queste donne ricevano la giusta attenzione, e che contrastino l'insuccesso e l'abbandono scolastico di questi gruppi.

9.10. La formazione a distanza e la teleformazione possono essere accolte molto positivamente da molte donne con disabilità come modalità che facilitano la riconciliazione tra le responsabilità familiari e gli impegni di lavoro. Deve essere garantito alle donne con disabilità l'accesso a tutte le informazioni a tale proposito attraverso campagne di informazione accessibili nelle loro comunità.

9.11. Le organizzazioni internazionali e soprattutto l'UNESCO, devono integrare il genere e la disabilità nei propri programmi educativi, e sviluppare programmi volti ad incentivare la scolarità e a fornire un'istruzione adatta alle ragazze e alle donne con disabilità, in contesti inclusivi, e che salvaguardino il loro avanzamento durante tutto il ciclo educativo.

9.12. Il genere e la disabilità devono essere inclusi, nel campo dell'istruzione a livello della popolazione globale, allo scopo di avere dati affidabili sulla situazione affrontata dalle ragazze e dalle donne con disabilità nell'Unione Europea e nei suoi Stati Membri.

10. Salute

10.1. L'articolo 25 della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità riconosce che le donne e le ragazze con disabilità hanno diritto al godimento del massimo livello conseguibile di salute. A questo proposito, devono essere adottate misure per garantire che esse abbiano accesso ai servizi sanitari che prendano in considerazione il genere e la disabilità, tra i quali la riabilitazione sanitaria.

10.2. L'Unione Europea ha riconosciuto che il genere è una determinante importante nell'accesso alla salute e provoca disuguaglianze nell'accesso all'assistenza e al trattamento sanitari tra uomini e donne. Nonostante ciò, fino ad oggi non c'è stata alcuna attenzione specifica ai gruppi esposti a maggiore rischio di esclusione come conseguenza dell'intersezione del genere con altri fattori discriminanti, come la disabilità. Di conseguenza, la situazione specifica in cui si trovano le donne e le ragazze con disabilità non è stata adeguatamente affrontata. Data la mancanza di informazioni, c'è necessità di includere gli indicatori del genere e della disabilità negli studi e nelle ricerche relativi alla salute, sia a livello dell'Unione Europea, che degli Stati Membri.

10.3. È necessario proteggere le donne e le ragazze con disabilità dalle discriminazioni basate sulla prevalenza di stereotipi ed abitudini sbagliate che non rispettano i loro diritti umani e le libertà fondamentali in materia di salute, assicurando un accesso idoneo all'assistenza sanitaria di qualità, alle campagne ed ai programmi rivolti alle donne in generale, compresi quelli relativi alla violenza contro le donne.

10.4. Dovrebbero essere adottate misure atte a garantire che i professionisti che operano in ambito sanitario ricevano un'adeguata formazione per assistere le donne e le ragazze con disabilità, soprattutto per quanto riguarda i loro diritti alla salute sessuale e riproduttiva, il rispetto della loro integrità fisica e mentale, il rispetto della loro dignità e dell'indipendenza, implementando il nuovo paradigma basato sul riconoscimento delle persone con disabilità come titolari di diritti. Dovrebbero venir promossi codici etici e protocolli nel campo dell'assistenza sanitaria pubblica e privata per le donne e le ragazze con disabilità, preferibilmente nei settori della ginecologia, dell'ostetricia e della violenza contro le donne.

10.5. I trattamenti e le procedure devono essere gestite in base al consenso libero ed informato della donna con disabilità. Sono necessarie misure per eliminare la sterilizzazione forzata, la costrizione all'aborto, gli esperimenti e gli studi clinici sulle persone con disabilità.

10.6. Una formazione ed una consulenza adeguate devono essere fornite alle donne e alle ragazze con disabilità sui loro diritti sessuali e riproduttivi, e sul rispetto della propria integrità fisica e mentale, fornendo loro informazioni comprensibili in formati accessibili. Le organizzazioni delle donne con disabilità, quelle delle persone con disabilità e quelle delle donne in generale devono includere seminari e gruppi di discussione specifici su questi argomenti nei loro

programmi di lavoro, nonché incoraggiare le stesse donne con disabilità a divenire mentori e portavoce delle altre donne con disabilità.

10.7. L'assistenza sanitaria di base, i servizi di salute sessuale e riproduttiva, i programmi e l'assistenza sanitaria inerenti la violenza contro le donne, ed i servizi di salute mentale devono essere accessibili alle donne e alle ragazze con disabilità. Lettini per gli esami ginecologici dotati di un sistema di regolazione idraulico, dispositivi per la mammografia regolabili ad altezza di sedia a rotelle, sale d'attesa dotate di spazi adeguati a chi usa le stampelle o la sedia a rotelle, inclusi spazi riservati per vestirsi e svestirsi, personale sanitario disponibile ad aiutare le donne con mobilità ridotta non solo durante la visita medica, ma anche durante il soggiorno presso il centro sanitario, interpreti del linguaggio dei segni ed interpreti/guide per le persone sordo-cieche indipendenti, servizi di supporto per la comunicazione orale (come sistemi audio a induzione magnetica, sistemi a modulazione di frequenza, pannelli di testo per trascrivere i messaggi audio, assistenti per la lettura labiale e la comunicazione aumentativa), fornire informazioni in formati accessibili, o prolungare il tempo ordinario delle visite, tra le altre cose, sono tutti accorgimenti fondamentali per garantire che le donne e le ragazze con disabilità ricevano un'adeguata assistenza sanitaria nei settori citati sopra.

Assistenza sanitaria di base

10.8. Le campagne di salute pubblica generale rivolte alle donne devono essere inclusive ed accessibili a coloro che hanno una disabilità. Inoltre, i servizi sanitari ed i programmi per la diagnosi e l'intervento precoci dovrebbero essere stabiliti, eventualmente, per prevenire e ridurre al minimo l'insorgere di malattie invalidanti secondarie che sono più comuni nella popolazione femminile, incluse le malattie rare, e soprattutto nelle zone rurali e remote.

10.9. Partendo dal fatto che la maggior parte delle donne con disabilità sono donne anziane, è necessario prendere in considerazione le loro specifiche esigenze e richieste, soprattutto le esigenze e le richieste connesse alla disabilità e all'età, al fine di garantire l'accesso e ricevere adeguati servizi di assistenza sanitaria di base. Tali servizi dovrebbero essere forniti il più vicino possibile al loro luogo di residenza, o anche nelle loro case, incluse le zone rurali. Devono essere completamente accessibili per le donne con disabilità anche i servizi sanitari che impiegano le nuove tecnologie dell'informazione e la comunicazione (TIC).

Salute sessuale e riproduttiva

10.10. Le donne e le ragazze con disabilità affrontano barriere di carattere sociale e strutturale nell'accedere ai servizi sanitari in materia di salute sessuale e riproduttiva. È necessario garantire alle donne e alle ragazze con disabilità un accesso adeguato ai servizi di ginecologia e ostetricia, sulla base di una corretta formazione dei professionisti che operano nel settore della salute riguardo ai diritti alla salute sessuale e riproduttiva di queste donne, assicurando l'accessibilità universale a tutte le strutture necessarie, alle attrezzature e ai servizi.

10.11. Tutte le donne e le ragazze con disabilità devono avere accesso ai servizi di ginecologia, come al ramo della medicina che si occupa in particolare delle malattie che colpiscono le donne, su base di uguaglianza con le altre persone, e senza discriminazioni in termini di accesso ai servizi di pianificazione familiare, ed agli esami ginecologici e mammografici periodici. Si deve prestare particolare attenzione affinché le donne e le ragazze con disabilità intellettiva, con disabilità psicosociale, le donne sordo-cieche o che hanno bisogno di un elevato sostegno ricevano un'adeguata assistenza sanitaria, per avere mestruazioni indolori e metodi contraccettivi adatti alle loro esigenze individuali. Deve essere garantito un adeguato monitoraggio da parte dei servizi sanitari su tutti questi aspetti rivolti alle donne e alle ragazze che sono istituzionalizzate in ambienti segreganti come orfanotrofi, scuole speciali, centri diurni, centri di occupazione speciali, centri psichiatrici, case di cura, residenze e case di cura per persone anziane, tra gli altri.

10.12. Le donne e le ragazze con disabilità dovrebbero essere informate del rischio di contrarre l'HIV, l'AIDS e altre malattie sessualmente trasmissibili. Per raggiungere questo obiettivo, è essenziale, in questo senso, un'educazione in tema di sessualità e di contraccezione. Le donne e le ragazze con l'HIV o l'AIDS dovrebbero essere considerate come le donne e le ragazze con disabilità, e, pertanto, dovrebbero godere degli stessi diritti e delle stesse agevolazioni riconosciute alle altre donne e ragazze con disabilità. Le loro esigenze dovrebbero essere incluse nelle aree d'interesse del movimento delle persone con disabilità.

10.13. Tutte le donne e le giovani con disabilità devono avere accesso ad adeguati servizi di ostetricia, come il ramo della medicina che si occupa specificamente della salute in gravidanza, durante il parto e nel puerperio, includendo anche i problemi psicologici e sociali legati alla maternità. Le donne con disabilità devono avere accesso alla fecondazione assistita. Esse devono avere accesso ad appropriati servizi durante la gravidanza, il parto ed il periodo post-parto, ove necessario, così come ad una nutrizione adeguata durante la gravidanza e l'allattamento. Il ricorso al taglio cesareo, usato regolarmente nel caso di donne incinte con disabilità, dovrebbe essere scoraggiato; dovrebbe essere promosso il parto naturale, e dovrebbe essere offerta un'adeguata assistenza sanitaria individuale che tenga in considerazione l'accessibilità fisica delle strutture e delle attrezzature sanitarie, e quella della comunicazione e delle informazioni.

10.14. Appropriati programmi devono essere sviluppati allo scopo di garantire che le donne incinte con disabilità siano supportate nella preparazione alla maternità, che le madri con disabilità che hanno bisogno di sostegno per prendersi cura dei propri figli, e le madri di ragazzi e ragazze con disabilità abbiano accesso all'assistenza ed a servizi adeguati.

10.15. Occasionalmente il personale sanitario manifesta paura e pregiudizi circa le conseguenze di una gravidanza nelle donne con disabilità, soprattutto se la donna ha una disabilità psicosociale o intellettiva. Pertanto il personale sanitario può cercare di convincere le proprie pazienti ad abortire. Il personale sanitario deve ricevere un'adeguata formazione professionale affinché le

donne e le ragazze con disabilità ricevano una corretta consulenza riguardo ai propri diritti riproduttivi.

10.16. In generale le indagini prenatali delle donne stanno diventando sempre più diffuse. A volte il ricorso alle tecnologie procreative è una questione di routine, e non di scelta. Quando si tratta di donne con disabilità, tali indagini sono spesso incoraggiate, ma è essenziale avere il diritto di rifiutarle. Se viene rilevata una disabilità del feto, è un diritto della madre quello di portare a termine la gravidanza. Porre l'accento sull'eliminazione della disabilità attraverso l'impiego delle tecnologie riproduttive, senza affrontare il contesto sociale in cui queste pratiche vengono promosse e applicate, implica una discriminazione fondata sulla disabilità. Qualsiasi legislazione che promuove pratiche eugenetiche o discriminatorie sulla base del genere o della disabilità deve essere rivista o abrogata.

Assistenza sanitaria e violenza contro le donne

10.17. I servizi sanitari possono svolgere un ruolo chiave nell'aiutare le donne e le ragazze con disabilità che sono vittime di violenza, poiché la maggior parte di loro, quando si trova in questa situazione, ad un certo punto entra in contatto con questi servizi. Inoltre, il maltrattamento colpisce la salute delle donne, così che esse richiedono più frequentemente interventi di assistenza sanitaria, ed in particolare l'assistenza sanitaria di base, i servizi di pronto soccorso, i servizi di ostetricia e ginecologia, ed i servizi di salute mentale. Le politiche sanitarie in materia di violenza contro le donne devono garantire che le donne e le ragazze con disabilità siano dotate di un'adeguata assistenza sanitaria durante tutte le fasi del processo (prevenzione, diagnosi precoce e recupero della paziente).

10.18. Poiché esistono evidenze che mostrano come le donne e le ragazze con disabilità sono a maggior rischio di cadere vittime di violenza e di abuso sessuale da parte di persone vicine, e che esse hanno poche opportunità di denunciare tali atti di violenza, il personale sanitario di base ha un ruolo vitale da svolgere nella diagnosi precoce. Oltre a prestare particolare attenzione per la comparsa dei segni di tale violenza in occasione dei controlli di routine, essi dovrebbero rilevare tutte le informazioni relative ad un maltrattamento o all'esposizione alla violenza, e metterle a disposizione dei servizi sociali e della polizia.

10.19. Le donne e ragazze con disabilità che sono vittime di violenza normalmente non si rivolgono ai servizi di emergenza sanitaria nei casi di maltrattamento a causa dell'elevato livello di dipendenza fisica ed emotiva dall'aggressore, e per la presenza di insormontabili barriere fisiche, nella comunicazione, nelle informazioni e nei trasporti che impediscono loro di viaggiare senza essere accompagnate. Tuttavia, quando lo fanno, il personale del servizio sanitario deve agire per rilevare i sintomi della possibile violenza mediante indicatori dei presunti maltrattamenti, che, nel caso di donne con disabilità, possono includere anche il rifiuto o l'omissione di prestare l'assistenza necessaria a causa della disabilità. L'assistenza offerta dai servizi di emergenza alle vittime di violenza con disabilità deve includere il trasferimento

immediato ed adeguato per la donna o la ragazza in un ambiente alternativo accessibile, dove le sia garantito il supporto di cui ha bisogno a causa della sua disabilità.

10.20. Al fine di assicurare che le donne e le ragazze con disabilità ricevano un'adeguata assistenza sanitaria da parte dei professionisti del settore salute, c'è la necessità di adottare protocolli per i casi di violenza contro le donne che garantiscano la sicurezza e la riservatezza della donna o della ragazza con disabilità nell'ambulatorio medico. Tali protocolli devono contenere disposizioni per qualsiasi servizio di supporto alla comunicazione orale che la paziente richieda, garantire che l'informazione fornita al personale medico rimanga confidenziale, e considerare attendibile la sua testimonianza.

Salute mentale

10.21. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il genere è un fattore determinante nella salute mentale e nella malattia mentale in quanto determina la differenza di potere e di controllo che gli uomini e le donne hanno sulle determinanti socio-economiche della loro vita, sulla propria posizione sociale, sul proprio status e sul tipo di trattamento che ricevono nella società, e sulla loro suscettibilità ed esposizione ai rischi specifici per la salute mentale. Depressione, ansia e disturbi somatici sono disturbi predominanti fra le donne, e colpiscono anche le donne con disabilità. Le donne con disabilità devono avere accesso e ricevere un'assistenza adeguata dai servizi di salute mentale, prestando particolare attenzione alla risoluzione dei conflitti personali conseguenti alla sterilizzazione o all'aborto forzati, ai maltrattamenti, a tutti i tipi di abuso, all'abbandono o alla revoca della custodia dei figli a causa della messa in discussione della loro capacità di prendersi cura di loro, tra le altre cose.

10.22. Ai professionisti che operano nel campo della salute mentale deve essere data un'adeguata formazione sui diritti umani e le libertà fondamentali di cui sono titolari le donne con disabilità psicosociali o intellettive, garantendo che il trattamento che ricevono sia basato sull'assoluto rispetto per la loro dignità ed indipendenza, in accordo con i principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità.

10.23. Alle madri con disabilità ed alle madri di figli o figlie con disabilità dovrebbe essere dato un supporto professionale per risolvere i casi d'ansia e la depressione che può sorgere quando scoprono che al loro figlio o alla loro figlia è stata diagnosticata una disabilità. Tali circostanze possono, a volte, portare a conflitti nella famiglia nel momento in cui la struttura familiare viene modificata dalla presenza di una disabilità in uno dei suoi membri.

11. Abilitazione e riabilitazione

11.1. L'Unione Europea e gli Stati Membri dovrebbero garantire che le donne e le ragazze con disabilità ottengano e mantengano la massima autonomia, la più completa capacità fisica, mentale, sociale e professionale, e la piena inclusione e partecipazione in tutti gli aspetti della vita attraverso un'abilitazione completa, servizi e programmi di riabilitazione, in particolare nei settori della salute, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali, senza discriminazione fondata sul genere o altri fattori intersezionali, per tutta la loro vita.

11.2 In conseguenza dei diffusi stereotipi sociali e dei pregiudizi che attribuiscono alle donne un valore inferiore perché sono considerate meno produttive, e ruoli sociali che le confinano a casa, a svolgere le faccende domestiche, a prendersi cura delle altre persone, a eseguire compiti che non sono riconosciuti economicamente, a subire l'iperprotezione della famiglia, e alla mancanza di autostima, tra gli altri fattori, le donne e le ragazze con disabilità godono di più bassi livelli di accesso ai programmi ed ai servizi di riabilitazione e abilitazione. È fondamentale garantire che le donne e le ragazze con disabilità abbiano libero e gratuito accesso ai servizi di abilitazione e riabilitazione nelle loro comunità; conseguentemente, le autorità pubbliche ed i servizi sociali dovrebbero considerare la povertà come un fattore prioritario nell'allocazione delle risorse.

11.3 I servizi di abilitazione e riabilitazione per le donne e le ragazze con disabilità devono includere la formazione al linguaggio del corpo, e alla fiducia in se stesse. Modelli specifici per l'abilitazione/riabilitazione dovrebbero essere sviluppati, in stretta collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza, per le donne e le ragazze con disabilità, tenendo conto della loro eterogeneità e delle esigenze individuali.

11.4. I servizi di abilitazione e riabilitazione non devono discriminare per motivi di genere e devono essere resi disponibili a tutte le donne e le ragazze con disabilità, indipendentemente dall'età. Tali servizi non devono essere limitati solo alla salute, alle attività della vita quotidiana ed al lavoro domestico; devono anche promuovere l'abilitazione e la riabilitazione delle donne nei campi dell'istruzione e dell'occupazione, mettendo in atto specifiche azioni positive per incoraggiare un loro coinvolgimento in tali programmi.

11.5. Tenendo presenti gli elevati livelli di povertà vissuta da questo gruppo, le donne e le ragazze con disabilità devono avere accesso a dispositivi ed ausili di assistenza a prezzi accessibili, che siano appropriatamente progettati per loro, ed il cui uso e gestione possano essere appresi attraverso informazioni accessibili.

11.6. I professionisti devono ricevere un'adeguata formazione iniziale e continua finalizzata a lavorare con le ragazze e le donne con disabilità in materia di abilitazione e riabilitazione. Questa formazione deve essere basata sulla valutazione multidisciplinare dei bisogni e delle capacità individuali e metodi di riabilitazione su base comunitaria (CBR), tenendo in considerazione il

sesto di appartenenza, il tipo di disabilità, lo status socio-economico ed altri fattori intersezionali. La formazione dovrebbe essere fornita in fase iniziale, ed il più vicino possibile alle loro comunità in tutte le zone rurali e urbane, e le donne con disabilità devono essere coinvolte come parte dei team multidisciplinari.

11.7. Le donne con disabilità devono godere del diritto di scegliere se preferiscono ricevere servizi di abilitazione e riabilitazione da parte di un uomo o di una donna.

12. Lavoro ed occupazione

12.1. L'articolo 27 della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità riconosce il diritto delle donne con disabilità di mantenersi attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro ed in un ambiente di lavoro aperto, inclusivo ed accessibile alle persone con disabilità. La realizzazione del diritto al lavoro dovrebbe essere salvaguardata e promossa, anche per le donne che hanno acquisito una disabilità durante il corso del rapporto di lavoro, prendendo misure adeguate, anche attraverso la legislazione contro la discriminazione.

12.2. Considerando gli elevati tassi di disoccupazione e di inattività nel mercato del lavoro delle donne con disabilità, è necessario sviluppare azioni sia trasversali che positive mirate alle donne con disabilità, per promuovere la formazione, l'inserimento lavorativo, l'accesso al lavoro, il mantenimento del posto di lavoro, la parità di retribuzione a parità di lavoro, gli adattamenti sul posto di lavoro, e l'equilibrio tra lavoro e vita privata. Le donne con disabilità devono avere il diritto, su base di uguaglianza con le altre persone, a condizioni di lavoro giuste e favorevoli, tra le quali le pari opportunità, l'uguaglianza di retribuzione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sane e sicure, compresa la protezione dalle molestie ed il risarcimento nelle controversie.

12.3. È necessario promuovere l'inclusione delle donne con disabilità nel mercato del lavoro attraverso sussidi volti a promuovere l'occupazione stabile e di qualità, migliorando le competenze ed accrescendo l'occupabilità, attraverso le misure necessarie per assicurare l'accesso e gli adattamenti sul luogo di lavoro, progetti volti a conciliare la vita familiare con quella professionale, progetti di sensibilizzazione a favore delle pari opportunità, la formazione degli attori sociali e dei professionisti del settore, e raddoppiando gli sforzi per promuovere l'inclusione sociale e l'occupazione delle donne più esposte a rischio di esclusione.

12.4. Le donne con disabilità dovrebbero essere incoraggiate a cercare opportunità di lavoro che abbiano salari e condizioni di lavoro dignitosi. Dovrebbe essere dato loro un sostegno efficace per trovare, ottenere, mantenere o rientrare al lavoro, attraverso mezzi come i servizi di follow-up e contatti con i datori di lavoro, e la protezione legale contro il licenziamento ingiusto a causa della loro disabilità, tra le altre cose.

12.5. È necessario sensibilizzare l'opinione pubblica al fine di abbattere le barriere attitudinali tra i datori di lavoro nei confronti delle donne con disabilità, adottando misure quali la creazione di programmi di formazione interessanti, e campagne informative sui sussidi e le riduzioni disponibili quando vengono assunte donne con disabilità.

12.6. Tenendo presente che nell'Unione Europea ci sono nuovi strumenti di micro-finanziamento per rilanciare l'occupazione e promuovere l'inclusione sociale, l'opportunità per un lavoro autonomo, e l'imprenditorialità delle donne con disabilità, dovrebbe essere promosso lo sviluppo di cooperative o la creazione di imprese proprie. Queste donne con disabilità dovrebbero avere

gli stessi diritti all'assistenza finanziaria, e dovrebbero essere considerate imprenditrici pienamente qualificate. Dovrebbero essere previste misure di azione positive per le donne con disabilità che sono imprenditrici mediante prestiti agevolati, microcrediti e sovvenzioni a fondo perduto.

12.7. I programmi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), ed altri programmi simili, dovrebbero istituire, in Europa, progetti specifici per quanto riguarda la situazione delle donne con disabilità, in stretta collaborazione con le stesse donne con disabilità attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

12.8. Vi è la necessità di svolgere attività di ricerca sulle donne con disabilità e la loro situazione sociale ed occupazionale, gli sviluppi del mercato del lavoro, e le effettive opportunità occupazionali che hanno le donne con disabilità, al fine di individuare nuove fonti di occupazione per loro in settori emergenti e competitivi.

12.9. Le politiche dell'Unione Europea dovrebbero incoraggiare le organizzazioni dei datori di lavoro, i sindacati e le organizzazioni non governative a sviluppare modi più efficaci per promuovere il diritto all'occupazione delle donne con disabilità, nonché misure per facilitare la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita privata. I sindacati dovrebbero coinvolgere, nei negoziati di contrattazione collettiva, le donne con disabilità capaci di promuovere e difendere la parità di diritti.

12.10. Si dovrebbero adottare misure speciali per garantire che le donne con disabilità godano la stessa libertà di movimento degli altri lavoratori nel mercato del lavoro europeo, in base al principio di libera circolazione sancito dai trattati dell'Unione Europea.

12.11. Tutti i programmi e le politiche dell'Unione Europea volti a promuovere l'occupazione e la formazione professionale dovrebbero prendere in considerazione la situazione specifica delle donne con disabilità, nonché la discriminazione multipla di cui soffrono come risultato dell'intersezione di ulteriori fattori discriminanti quali l'età, l'orientamento sessuale, il vivere in zone rurali, l'immigrazione, l'etnia, l'essere una vittima della violenza di genere o l'essere a rischio di povertà, tra le altre.

Formazione professionale

12.12. Alle donne e alle giovani con disabilità dovrebbero essere date informazioni accessibili e pertinenti sul mercato del lavoro tradizionale, sulle opportunità esistenti per garantire l'occupazione nei settori privato e pubblico, e offrendo, se necessario, orientamento e assistenza.

12.13. Le donne con disabilità devono ricevere una formazione di qualità che consenta loro di optare per l'occupazione nel mercato del lavoro nei settori pubblico e privato, dovrebbero inoltre essere offerte loro specifiche opportunità di formazione per tutta la vita, al fine di acquisire la formazione necessaria e le qualifiche in termini di responsabilità, fiducia e capacità.

12.14. Quando è necessaria una formazione specifica, le donne con disabilità non devono essere collocate in una posizione di svantaggio rispetto alle altre persone. Inoltre, dev'essere dato loro un accesso adeguato a tutti i programmi di formazione, compresi i programmi di orientamento tecnico e professionale, ed ai servizi di collocamento e formazione professionale e continua. Inoltre, il loro coinvolgimento dovrebbe essere incoraggiato attivamente.

12.15. In particolare, i programmi di formazione professionale esistenti per le donne, compresa la teleformazione, dovrebbero essere aperti per consentire alle donne con disabilità di partecipare, e dovrebbero essere forniti, se necessario, servizi di supporto.

12.16. Deve essere assicurata l'alfabetizzazione digitale alle donne con disabilità che desiderano entrare nel mercato del lavoro, offrendo finanziamenti complementari o prestiti agevolati per l'acquisto di attrezzature ed eventuali dispositivi di supporto necessari per l'accessibilità e la connettività. Si dovrebbe prestare particolare attenzione ai gruppi a rischio di esclusione (le donne anziane, quelle che vivono in zone rurali, le migranti, le donne appartenenti a minoranze etniche, le donne con elevate esigenze di sostegno, e così via), ai quali dovrebbe essere data la preferenza nell'assegnazione dei sostegni finanziari di cui sopra.

Conciliazione tra la vita professionale e la vita privata

12.17. L'Unione Europea e gli Stati Membri dovrebbero migliorare la riconciliazione tra la vita professionale e quella privata delle donne con disabilità attraverso efficaci misure basate sulle loro esigenze specifiche. Le misure che possono essere considerate includono, tra le altre, la trasparenza dei loro salari, le procedure di assunzione ed i contributi previdenziali, gli orari di lavoro flessibili o il telelavoro part-time, la compensazione tra le spese legate alla disabilità in relazione alla maternità e quelle di assistenza ad altre persone con elevate necessità di sostegno, promuovendo l'accesso universale ai servizi di supporto di qualità, a prezzi abbordabili, in momenti diversi della giornata, come gli asili nido o i servizi di assistenza agli anziani e ad altre persone con elevate necessità di sostegno; quelle indicate possono essere alcune opzioni per raggiungere questo obiettivo.

12.18. I servizi sociali competenti dovrebbero sviluppare misure idonee per supportare le madri con disabilità o le madri di figli o figlie con disabilità nella loro ricerca di lavoro e negli sforzi per mantenere l'occupazione. Queste sono spesso sfide insormontabili perché queste donne possano affrontare da sole – a causa del carico di cura per i propri figli e figlie e per gli altri individui con elevate esigenze di sostegno – le richieste del mercato del lavoro, e la loro mancanza di una formazione adeguata a soddisfare le esigenze del mercato.

12.19. Gli Stati Membri dovrebbero migliorare l'accessibilità ai servizi di assistenza all'infanzia, in particolare attraverso il sostegno finanziario, dovrebbero rafforzare le strutture pubbliche di assistenza all'infanzia, e offrire incentivi alle aziende che predispongono servizi per l'infanzia nei

loro locali. Le donne con disabilità e le madri di ragazzi e ragazze con disabilità dovrebbero avere priorità nell'assegnazione di tali servizi.

12.20. I fondi strutturali, ed in particolare il Fondo Sociale Europeo, dovrebbero essere utilizzati come strumenti chiave per aiutare Paesi dell'Unione Europea a sviluppare il maggior numero possibile di strutture di assistenza per bambini, anziani e persone con elevate necessità di sostegno, testando nuove forme di cooperazione organizzativa e finanziaria tra pubblico e privato, e nuove disposizioni per tale cooperazione.

13. Standard adeguati di vita e di protezione sociale

13.1. Considerando che le donne con disabilità hanno più probabilità di essere esposte al rischio di povertà relativa – definita come l'aver un reddito disponibile inferiore al 60% della media del Paese in cui si vive³ –, è assolutamente necessario affrontare la situazione a cui esse devono far fronte in via prioritaria nelle politiche economiche e sociali. Tali politiche hanno, ad oggi, in gran parte ignorato tali problemi, e non sono riuscite a garantire che le donne con disabilità siano in grado di godere del diritto ad avere un tenore di vita adeguato ed una protezione sociale efficace. L'intersezione di fattori quali la mancanza di formazione professionale competitiva, l'analfabetismo digitale, l'alta incidenza di inattività nel mercato del lavoro, la mancanza di accesso al mercato del lavoro, il lavoro non retribuito, la differenza di retribuzione tra uomini e donne, le barriere create dallo squilibrio tra la vita privata e quella lavorativa, la più alta aspettativa di vita delle donne e, in termini generali, le varie forme di discriminazione legate al genere e alla disabilità, hanno come conseguenza che le donne con disabilità siano uno dei gruppi sociali più poveri.

13.2. Tutte le misure politiche adottate a livello europeo e nazionale per combattere la povertà dovrebbero considerare le dimensioni del genere e della disabilità insieme, e sottolineare l'importanza di integrare le donne con disabilità nel mercato del lavoro come fattore chiave nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale che sperimentano. In tempi di crisi economica e finanziaria, poiché le donne con disabilità sono a maggior rischio di occupazione precaria, di perdere il lavoro, e di godere di livelli più bassi di protezione sociale, si devono adottare misure per garantire che ricevano un reddito sufficiente per godere di un adeguato tenore di vita, che comprende cibo, vestiario ed edilizia sociale, oltre al reddito per compensare i costi legati alla loro disabilità, come, ad esempio, il supporto di un assistente personale per svolgere compiti di assistenza all'infanzia.

13.3. I progetti di edilizia pubblica devono prendere in considerazione la disabilità, non solo in termini di criteri di accessibilità all'ambiente fisico e costruito (come ad esempio la vicinanza al quartiere e l'accesso pedonale ai servizi di comunità), ma anche nel garantire alle donne con disabilità, che non hanno redditi, che sono vittime della violenza contro le donne, o sono a rischio di abbandono, che venga dato loro un accesso prioritario a tali progetti. Poiché molte donne con disabilità si trovano nell'impossibilità di acquistare una casa, dovrebbe essere fornito loro un sostegno finanziario per rimuovere le barriere ed eseguire adattamenti ambientali in alloggi in affitto ed in vecchi complessi condominiali, la legislazione dovrebbe rendere obbligatoria l'accessibilità nelle aree comuni.

³ Commissione Europea, DG occupazione, affari sociali e pari opportunità (2007): *Uomini e donne con disabilità nell'UE: analisi statistica dell'LFS modulo ad Hoc ed EU-SILC*. Relazione finale.

13.4. Per garantire l'occupazione delle donne con disabilità è necessario che sia incoraggiata e promossa nei settori strategici per lo sviluppo economico l'adozione di misure speciali volte a promuovere la formazione iniziale e permanente, l'accesso mirato al mercato del lavoro, orari di lavoro flessibili, la parità di retribuzione, benefici fiscali, e programmi che permettano loro di esercitare i propri diritti sociali, quali i diritti durante la gravidanza, il diritto al congedo di maternità e all'allattamento, i diritti pensionistici, e l'accesso alla previdenza sociale.

13.5. Dovrebbero essere incoraggiate iniziative volte a riconoscere l'economia informale e a quantificare il valore della "economia della vita" utilizzando l'approccio di genere. L'Unione Europea ed i suoi Stati Membri dovrebbero fornire prestazioni sociali adeguate per le donne che si prendono cura di parenti con disabilità, madri con disabilità e donne anziane.

13.6 La situazione che affrontano le donne con disabilità che diventano assistenti di altri parenti con elevate necessità di sostegno è degna di essere evidenziata. Oltre a prendere in considerazione la realtà che sperimentano in termini di sostegno e risorse necessarie, devono essere compiuti sforzi per garantire che le famiglie e le reti sociali non incoraggino queste donne a stare in casa, privandole così del loro diritto di essere incluse nella comunità e di sviluppare i loro progetti di vita liberamente scelti, in modo da avere cure a buon mercato.

13.7. Le donne anziane con disabilità corrono un più elevato rischio di maggiore povertà, soprattutto in quegli Stati Membri in cui i principali regimi pensionistici si basano esclusivamente sul calcolo del reddito e dei pagamenti effettuati nel percorso professionale di un individuo. Tali regimi pensionistici pongono le donne che si sono prese cura di figli o parenti con elevate necessità di sostegno, e le donne con disabilità che non sono state in grado di lavorare, in condizioni di svantaggio, poiché il loro livello di reddito durante gli anni in età lavorativa è stato ridotto. Pertanto è necessario garantire un'adeguata sicurezza sociale per le donne che hanno in carico la cura di familiari malati, anziani o che hanno una disabilità, lo stesso vale anche per le donne anziane con disabilità che beneficiano di una pensione bassa.

13.8. Le donne con disabilità, indipendentemente della loro età, hanno molte più probabilità di soffrire la povertà rispetto alle loro popolazioni di riferimento (agli uomini con disabilità ed alle donne in generale) quando sono separate dal loro coniuge, così come lo sono le madri di ragazzi o ragazze con disabilità. Le donne con disabilità in questa situazione dovrebbero ricevere un sostegno economico sufficiente per vivere con dignità, sia che siano single, sposate o in qualsiasi altro tipo di relazione. I benefici, gli aiuti, i servizi, l'assistenza personale, ecc. non dovrebbero mai dipendere dallo stato civile. Se esse hanno diritto a ricevere prestazioni sociali, queste devono essere erogate direttamente a loro.

13.9. L'accesso ai servizi di credito finanziario per le donne con disabilità è gravemente limitato, e questo è un grosso ostacolo al loro sviluppo economico e all'indipendenza. Le donne con disabilità hanno diritto a prestazioni familiari, prestiti bancari, mutui ed altre forme di credito finanziario su base di uguaglianza con le altre persone. Dovrebbero essere promossi piani di

risparmio e prestiti agevolati, e dovrebbero essere promossi e sviluppati programmi di consulenza e di capacità finanziaria, nonché altre misure finanziarie che potrebbero migliorare la loro situazione.

13.10. La legislazione in materia di consumo dovrebbe includere modifiche che garantiscano il rispetto dei diritti delle persone con disabilità come consumatori di beni e di servizi, su base di uguaglianza con le altre persone. È necessario garantire che le donne con disabilità abbiano pari accesso all'informazione sui prodotti e sui servizi disponibili nel mercato, e soprattutto sui beni e sui servizi che utilizzano più regolarmente rispetto ad altri settori della società.

13.11. Un confronto sociale strutturato deve essere impostato in modo da consentire alle donne con disabilità lo scambio di esperienze ed aiutarle a superare le situazioni di povertà, offrendo esempi concreti di miglioramenti pratici a livello locale, nazionale ed europeo. La Piattaforma europea contro la povertà dovrebbe prendere in considerazione la povertà tra le donne con disabilità, ed incorporare la loro inclusione sociale nei suoi programmi e nelle sue misure.

13.12. L'Unione Europea e gli Stati Membri dovrebbero fornire dati ed informazioni che siano sistematicamente disaggregate per il genere e la disabilità nelle loro relazioni annuali, e nella relazione annuale congiunta sulla previdenza sociale e l'inclusione.

14. Emancipazione e ruolo di guida

14.1. L'articolo 29 della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità riconosce la necessità di garantire i diritti politici delle persone con disabilità e la possibilità di goderne su base di uguaglianza con le altre persone. È necessario assicurare che questi diritti non vengano violati nel caso delle donne con disabilità, e che esse siano messe in grado di partecipare pienamente ed efficacemente alla vita politica e pubblica, compreso il diritto di votare ed essere elette.

14.2. L'accesso all'informazione dovrebbe essere considerato come un diritto democratico detenuto da ogni singolo individuo nella società. Le donne con disabilità dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni di cui hanno bisogno e che desiderano per esercitare i loro diritti giuridici, politici ed umani. La trasparenza nei processi politici e nelle istituzioni è essenziale per raggiungere questo obiettivo.

14.3. Le donne e le ragazze con disabilità si trovano ancora ai margini di tutti i movimenti per i diritti umani. I rapporti periodici, prodotti dai competenti organi del patto dell'Unione Europea e degli Stati Membri attinenti ai diritti umani devono includere automaticamente informazioni sulle donne con disabilità in relazione a ciascun diritto, compresa l'attuale situazione di fatto e quella di diritto, le misure adottate per migliorare la situazione, le difficoltà e gli ostacoli incontrati, soprattutto nelle zone rurali. Questa prassi dovrebbe essere estesa a tutte le istituzioni impegnate nella difesa dei diritti umani sia a livello europeo che nazionale, tra cui le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie, delle donne in generale e delle donne con disabilità.

14.4. La rivendicazione attiva per le donne con disabilità deve essere promossa all'interno dei programmi generali per rispondere alle loro esigenze, offrendo loro un'adeguata formazione sui loro diritti e sugli strumenti disponibili per garantirli. Allo stesso tempo, è necessario incoraggiare le reti di sostegno sociale e la consulenza legale da parte di altre persone con disabilità.

14.5. Le strutture, i programmi, le azioni e le iniziative sia a livello di Unione Europea che di Stati Membri devono sostenere le donne con disabilità nella propria emancipazione e migliorare le opportunità di cui godono per svolgere un ruolo attivo nello sviluppo delle proprie associazioni. Gli organismi nazionali ed europei impegnati nella promozione delle donne devono essere rafforzati e comprendere la partecipazione delle donne con disabilità, garantendo anche che le donne con disabilità non siano sottorappresentate nei loro meccanismi di consultazione e partecipazione, e soprattutto nelle questioni che le riguardano direttamente.

14.6. Devono essere stabiliti i meccanismi e le strutture che permettano di ascoltare le voci delle donne con disabilità, e consentendo loro di impegnarsi politicamente come attori sia nelle organizzazioni delle persone con disabilità, che nelle organizzazioni femminili.

14.7. Le donne con disabilità in Europa dovrebbero produrre e diffondere l'informazione e la sensibilizzazione rivolte ai responsabili delle decisioni a livello nazionale ed europeo, per renderli consapevoli del rischio a cui sono esposte le donne con disabilità di subire discriminazioni multiple. Per i politici deve essere una priorità sia che intervengano in materia di persone con disabilità in generale, che riguardo all'uguaglianza di genere.

Emancipazione

14.8. L'emancipazione delle donne con disabilità, vale a dire la capacità delle donne di accrescere la fiducia in loro stesse ed aumentare il proprio potere e la propria autorità nel prendere decisioni in tutti i settori che interessano la loro vita, è la questione chiave ed il problema più urgente dei nostri tempi, dato che le esigenze e gli interessi delle donne con disabilità non sono pienamente riconosciuti dalla società, dalle autorità pubbliche, dai movimenti delle donne o dal movimento delle persone con disabilità. C'è la necessità di sostenere e rafforzare le organizzazioni, le reti ed i gruppi guidati e governati da donne con disabilità, ed in difesa dei propri interessi collettivi, in quanto questi sono individuati dalle stesse donne con disabilità, ed, in aggiunta, il loro coinvolgimento in organizzazioni miste o specifiche.

14.9. Speciali programmi di tutoraggio dovrebbero essere avviati e sostenuti a livello locale e regionale nei diversi Paesi europei, programmi nei quali le donne che operano all'interno del movimento delle persone con disabilità si sostengono consapevolmente a vicenda attraverso le varie fasi della vita nel proprio sviluppo personale e nell'emancipazione.

14.10. Le donne con disabilità dovrebbero diventare più visibili nelle varie organizzazioni legate alle questioni della disabilità, gli affari sociali, la politica e la società in generale. Progetti concreti devono essere intrapresi per raggiungere questo obiettivo, e speciali misure finanziarie devono essere messe in atto per garantire la loro partecipazione. L'impegno delle donne con disabilità negli affari pubblici porterà a misure efficaci in termini di processo decisionale che soddisfano le loro esigenze e contribuiscono ad una società pienamente inclusiva.

14.11. Il Forum Europeo sulla Disabilità e tutte le sue organizzazioni aderenti dovrebbero adottare una rappresentanza paritaria di donne e uomini come una linea guida politica di riferimento importante per il processo decisionale nelle proprie strutture di base, inclusa la designazione di candidati maschili e femminili al ruolo di guida e nelle posizioni rappresentative all'interno dell'organizzazione.

14.12. Le donne con disabilità dovrebbero essere coinvolte attivamente nelle organizzazioni delle persone con disabilità e nelle organizzazioni delle donne. Le organizzazioni nazionali ed europee delle persone con disabilità dovrebbero incoraggiare l'istituzione di comitati delle donne con disabilità, o di donne indipendenti con gruppi di persone con disabilità. Il Forum Europeo sulla Disabilità dovrebbe sollecitare le organizzazioni aderenti a sviluppare propri comitati, gruppi e reti di donne.

14.13. Le donne con disabilità dovrebbero godere di una più forte presenza nelle delegazioni nazionali agli incontri internazionali, alle conferenze ed ai comitati concernenti questioni riguardanti sia le donne, che le persone con disabilità. La partecipazione delle donne con disabilità dovrebbe essere incoraggiata in generale, non solo quando sono all'ordine del giorno specifici argomenti ad esse correlati.

14.14. Le organizzazioni e gli organismi femminili, governativi e non governativi, nazionali, europei ed internazionali, dovrebbero includere le donne con disabilità e le questioni che le riguardano all'interno del movimento generale delle donne, ed attuare piani d'azione in questo senso.

14.15. A livello europeo e nel quadro del Forum Europeo sulla Disabilità, le donne con disabilità dovrebbero lavorare a stretto contatto con la Lobby Europea delle Donne (EWL) sulle questioni di interesse comune; questa collaborazione dovrebbe essere incoraggiata a livello nazionale ed internazionale.

Ruolo di guida

14.16. La formazione al ruolo di guida dovrebbe aiutare le ragazze e le donne con disabilità a migliorare l'autostima, a promuovere la loro autonomia e ad incoraggiarle ad assumere posizioni di comando al fine di diventare componenti completamente integrate nelle loro comunità, inoltre dovrebbe aiutarle ad incrementare la loro partecipazione nella condivisione del potere a tutti i livelli della società, in tutti i Paesi, specialmente negli affari pubblici.

14.17. Le donne con disabilità dovrebbero essere incoraggiate a partecipare allo sviluppo di programmi di formazione riferiti al ruolo di capo e dirigente all'interno degli organismi nazionali. Inoltre programmi specifici devono essere progettati per le donne e le ragazze con disabilità, essi dovrebbero essere considerati parte integrante dei programmi di formazione esistenti per le donne.

14.18. Seminari di formazione di dirigenti, programmi didattici, e programmi di formazione al lavoro volti a creare cooperative ed attività remunerative dovrebbero essere organizzati a livello locale, comprese le zone rurali, per aumentare nelle donne con disabilità la consapevolezza della propria situazione a livello di base, e per stimolare la loro partecipazione attiva.

14.19. Le diverse organizzazioni regionali, europee, e le strutture delle Nazioni Unite dovrebbero assistere le donne con disabilità nello sviluppare la capacità di comando attraverso l'elaborazione dei modelli di curriculum dell'ILO, della FAO e dell'UNESCO che possano essere utilizzati a diversi livelli dirigenziali in tutti i Paesi, attraverso la cooperazione tecnica. Occorre fare tutti questi sforzi per incoraggiare le donne con disabilità ad agire come formatrici.

15. Accesso alla cultura, allo sport ed al tempo libero

15.1. È necessario garantire che le donne e le ragazze con disabilità possano godere in modo indipendente e partecipare pienamente a tutti i settori della cultura, dello sport e del tempo libero, su base di uguaglianza con le altre persone, e soprattutto in relazione alle loro popolazioni di riferimento (gli uomini con disabilità e le donne).

15.2. Al fine di integrare correttamente la variabile del genere con quella della disabilità, nelle misure, nella pianificazione, nei progetti, nei programmi e nei controlli in materia di cultura, sport e tempo libero, le donne con disabilità e le loro organizzazioni di rappresentanza devono partecipare ai pertinenti organismi o autorità - preferibilmente come consulenti, tutor o esperte -, al fine di assicurarsi che durante la progettazione degli ambienti, dei beni e dei servizi direttamente legati a queste aree, le esigenze e le richieste specifiche della popolazione femminile con disabilità siano prese in considerazione.

15.3. Considerando che le donne con disabilità hanno redditi bassi, una limitata partecipazione nel mercato del lavoro, delle difficoltà a vivere in modo indipendente, che spesso non possiedono un veicolo privato, e che vivono più a lungo dei maschi con disabilità, si dovrebbero adottare misure per promuovere servizi per la cultura, lo sport ed il tempo libero vicino ai loro abituali luoghi di residenza, che comprendano, tra le altre cose, centri diurni, case per anziani e case geriatriche.

Accesso alla cultura

15.4. È necessario garantire che le donne e le ragazze con disabilità siano completamente incluse e partecipino alle attività culturali su base di uguaglianza con le altre persone, ed assicurarsi che abbiano l'opportunità di sviluppare ed utilizzare il loro potenziale creativo, artistico ed intellettuale, non solo per il proprio beneficio, ma anche per l'arricchimento della società.

15.5. Dovrebbe essere incoraggiato un equilibrato sviluppo artistico. Al fine di raggiungere questo obiettivo, devono essere prese le misure necessarie per sostenere la creatività artistica delle donne e delle ragazze con disabilità, comprese le azioni volte a consentire alle donne con disabilità, se lo desiderano, di diventare artiste professioniste nelle diverse professioni nel campo delle arti.

15.6. È fondamentale che l'offerta di eventi culturali includa eventi che affrontino gli interessi specifici delle donne e delle ragazze, e che vengano prese le misure necessarie per garantire che tali eventi specificamente destinati alle donne siano accessibili per le persone con disabilità.

15.7. Dovrebbero essere promossi progetti culturali in cui le donne e le ragazze con disabilità siano messe in grado di sviluppare la propria creatività. Le donne e le ragazze con disabilità avranno diritto, su base di uguaglianza con le altre persone, al riconoscimento e al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, incluse le lingue dei segni e la cultura dei sordi.

Accesso allo sport

15.8. È un fatto provato che le donne e le ragazze con disabilità trovano difficile accedere allo sport su base di uguaglianza con gli uomini con disabilità. È necessario garantire che le ragazze e le giovani donne con disabilità siano in grado di intraprendere, continuare a praticare, e siano incoraggiate ad impegnarsi nello sport, sia quello praticato a scuola che quello amatoriale, sia in quello individuale che di squadra. Anche lo sport ad elevate prestazioni deve essere rafforzato tra le donne, promuovendo concorsi per prepararsi alle gare paralimpiche.

Accesso al tempo libero e alle attività ricreative

15.9. Le donne e le ragazze con disabilità devono godere delle stesse opportunità di partecipare allo sport, alle attività ricreative e al tempo libero, siano essi integrati o specifici per le persone con disabilità, e, a tal fine, devono avere accesso agli impianti sportivi. I responsabili per l'organizzazione di queste attività, o i responsabili delle strutture preposte, devono essere consapevoli di questo fatto, e devono garantire che siano accessibili per le donne e le ragazze con disabilità, anche nelle scuole.

15.10. Infine, non bisogna dimenticare la necessità di garantire che le manifestazioni e gli eventi culturali siano accessibili ai bambini.

16. Intersezionalità, genere e disabilità

16.1. L'articolo 6 della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità riconosce che le donne e le ragazze con disabilità sono soggette a discriminazione multipla, e a questo proposito si dovrebbero adottare misure per garantire il loro pieno ed uguale godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e per garantire il loro pieno sviluppo, il progresso e l'emancipazione.

16.2. È necessario tenere presente e studiare come l'esistenza dei diversi tipi di discriminazione, che sono costrutti sociali e culturali, come quelli fondati sulla situazione economica, la razza, l'origine etnica, la classe sociale, l'età, l'orientamento sessuale, la nazionalità, la religione e la cultura, interagisce a molteplici e, spesso, simultanei livelli, contribuendo ad una sistematica disuguaglianza sociale. L'intersezione di tali fattori (il fattore determinante nel concetto di "intersezionalità") nelle donne e nelle ragazze con disabilità ha un effetto moltiplicatore che aumenta la discriminazione che sperimentano. Questa discriminazione nasce dal modo in cui le persone costruiscono la loro identità, non riuscendo a riconoscere la diversità che esiste fra le donne con disabilità, e tendendo ad omogeneizzare le donne con disabilità in tutti gli ambiti sociali, guardando alla loro realtà da una prospettiva esclusiva. È essenziale promuovere l'uso di un linguaggio comune, chiaro e preciso che consenta di riconoscere l'intersezionalità nella discriminazione contro le donne e le ragazze con disabilità.

16.3. Le stesse donne e ragazze con disabilità devono prendere coscienza della discriminazione multipla a cui sono soggette. Esse devono avere gli strumenti e le risorse necessarie, i servizi di assistenza adeguati all'età e alla disabilità, che tengano conto della situazione che ha portato alla discriminazione, al fine di esercitare i loro diritti. Tale sensibilizzazione deve iniziare quando sono ragazze per prevenire l'occultamento, l'abbandono, la trascuratezza e la segregazione, e dovrebbe essere basata sul diritto di esprimere le proprie opinioni liberamente su tutte le questioni che le riguardano, dando il giusto peso al loro punto di vista, tenendo conto della loro età e maturità.

16.4. La formazione al ruolo di guida dovrebbe essere finanziata e promossa per le donne e le ragazze con disabilità, ed in particolare per quelle che sono a maggiore rischio di esclusione a causa dell'intersezione con altri fattori discriminanti, al fine di fornire loro un reale accesso alla loro quota di potere, e metterle nella condizione di esercitare pienamente la propria cittadinanza.

16.5. Delle azioni devono essere prese per combattere gli stereotipi erronei riguardanti le donne e le ragazze con disabilità, e devono essere promosse campagne mediatiche per smontare le rappresentazioni sociali non corrette nei loro confronti, e contribuire a costruire una cultura pubblica positiva basata sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Il settore dell'istruzione deve prendere misure attive nelle scuole per combattere le discriminazioni multiple (in base al sesso, la disabilità, la razza, l'etnia, la religione, e così via), riconoscendo il valore della diversità umana ed i diversi contributi che tutti apportano alla società.

16.6. Nelle politiche pubbliche deve essere assunto un approccio intersettoriale alle disuguaglianze derivanti dal genere e dalla disabilità. Le politiche rivolte sia alle donne che alle persone con disabilità devono essere convergenti, più inclusive ed attente alla necessità di includere la diversità, contribuendo così ad eliminare le barriere all'inclusione sociale che devono affrontare le donne e le ragazze con disabilità.

16.7. L'Unione Europea ed i suoi Stati Membri devono supportare le donne e le ragazze con disabilità che sono più a rischio di esclusione sociale attraverso un efficace pacchetto di politiche attive ed interventi di formazione adeguati, al fine di consentire a queste donne e ragazze di adattarsi rapidamente alle esigenze del mercato del lavoro, e combattere la loro povertà attraverso il lavoro e sistemi di protezione sociale più forti.

16.8. Dovrebbero essere incoraggiati gli studi sulle donne e le ragazze con disabilità vittime di discriminazione multipla. Tali studi devono prendere in considerazione la situazione specifica delle donne con disabilità di diverse età, di diverso orientamento sessuale, che vivono in zone rurali, delle donne immigrate con disabilità, delle donne con disabilità appartenenti a minoranze etniche, delle donne con elevate necessità di sostegno, delle donne con disabilità che sono vittime della violenza di genere, e delle donne con disabilità a rischio di povertà.

16.9. Considerando la necessità di studiare e definire l'intersezionalità nel caso delle donne e delle ragazze con disabilità, e di garantire che i diversi tipi di discriminazione multipla vengano resi visibili, il processo di disaggregazione dei dati riguardanti le donne e le ragazze con disabilità deve prendere in considerazione gli indicatori chiave della discriminazione e la loro valenza esponenziale quando si combinano. È necessaria una ulteriore teorizzazione ed una maggiore evidenza delle differenze, affinché i vari attori che operano nel campo dei diritti umani possano raggiungere una più profonda comprensione di questo fenomeno.

16.10. L'Unione Europea e le legislazioni nazionali dovrebbero rendere visibili e combattere le situazioni nelle quali le donne e le ragazze con disabilità sono vittime di discriminazione multipla, fornendo i rimedi necessari, e garantendo una protezione efficace ed equa.

Le donne con disabilità più anziane

16.11. L'invecchiamento è un processo evolutivo che è indissolubilmente legato alla disabilità, e provoca uno squilibrio crescente tra i sessi come risultato della maggiore aspettativa di vita delle donne, è necessario concentrarsi in particolare sulle esigenze e le richieste delle donne anziane con disabilità, ascoltare le loro esigenze, ed adottare i loro punti di vista come titolari attive di diritti e non solo come meri oggetti di diritti.

16.12. Il sesso e l'età sono due variabili che, in combinazione con la disabilità, hanno un effetto negativo sull'accesso e sulla permanenza delle donne nel mercato del lavoro, riducono le opportunità di promozione di cui godono, e pongono dei limiti alle loro carriere professionali. Come risultato di atteggiamenti negativi tenuti dai dirigenti riguardo all'invecchiamento

femminile, le donne con disabilità, e quelle che si occupano di persone con disabilità, hanno una vita lavorativa più breve, e la loro esperienza professionale è meno apprezzata dalla dirigenza. L'Unione Europea ed i suoi Stati Membri dovrebbero promuovere azioni positive per aumentare l'assunzione, il mantenimento e la promozione delle donne con disabilità e delle donne che prestano assistenza oltre i 45 anni di età, attraverso agevolazioni fiscali per i datori di lavoro e criteri di priorità nel settore pubblico.

16.13. È importante che le politiche sociali rivolte alle persone anziane prendano in considerazione le conseguenze della dipendenza, della disabilità e dell'invecchiamento, e prestino particolare attenzione al genere come ad un fattore rilevante nel determinare la disuguaglianza. Le donne anziane con disabilità devono essere trattate adeguatamente in tutti gli ambiti della vita, anche al di là degli aspetti relativi alla loro salute e alla cura personale, e devono essere messe in grado di decidere dove e come vogliono vivere. Si dovrebbero offrire loro attività culturali, sportive e ricreative per favorirne l'inclusione nella comunità.

16.14. Tenendo presente che uno dei ruoli più importanti svolto dalle donne con disabilità, e dalle madri di persone che hanno necessità di assistenza, in generale è stato tradizionalmente quello di offrire assistenza ai familiari ed ai coniugi, quando sono in età avanzata è necessario fornire loro servizi di assistenza per coloro di cui si sono prese cura in precedenza.

16.15. Nuove funzioni devono essere sviluppate per le donne con disabilità in termini di creatività, di crescita personale e di scelta, poiché hanno una maggiore aspettativa di vita rispetto agli uomini, e, di conseguenza, hanno più probabilità di diventare persone anziane, e di rimanerle a lungo. Le politiche di invecchiamento attivo devono prendere in considerazione questo aspetto, e offrire opportunità di apprendimento nuove e utili per le donne più anziane con disabilità, come l'alfabetizzazione digitale e l'uso delle tecnologie che aiutano ad aumentare la loro autonomia personale nella comunità.

16.16. Data l'importanza delle reti sociali in età avanzata, e la maggiore aspettativa di vita delle donne, devono essere garantiti modelli di supporto adatti a consentire alle donne anziane con disabilità di affrontare meglio la perdita dei loro coniugi e familiari.

16.17. Deve essere garantita la partecipazione politica delle donne anziane con disabilità nelle loro organizzazioni rappresentative, garantendo, al contempo, che abbiano pari opportunità e non siano discriminate sulla base della loro età e del sesso.

17. Raccolta di dati e statistiche

17.1. È fondamentale che l'Unione Europea ed i governi nazionali adottino misure per integrare la raccolta di dati e statistiche che prendano in considerazione il genere sulle questioni legate alla disabilità nelle serie statistiche e nelle indagini esistenti, secondo i principi della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità. La raccolta di informazioni appropriate, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dei principi etici, delle garanzie giuridiche, della protezione dei dati, della confidenzialità e riservatezza, consente ai governi di formulare e implementare le politiche per dare effetto ai loro obblighi derivanti dai trattati internazionali sui diritti umani.

17.2. Allo stesso tempo, l'Unione Europea e gli Stati Membri devono promuovere la ricerca qualitativa e gli studi (ad esempio, tra gli altri, interviste, osservazioni e ricerche etnografiche) che sono necessari per acquisire una comprensione della complessità della intersezionalità, ovvero della discriminazione multipla di cui le donne e le ragazze con disabilità possono soffrire.

17.3. Se lo Stato sta usando indicatori per monitorare la situazione dei diritti delle donne in generale, le statistiche dovrebbero essere disaggregate per la disabilità. In tutte le ricerche da intraprendere su o in relazione alle persone con disabilità si dovrebbe anche prendere in considerazione la questione di genere, e, allo stesso modo, la prospettiva della disabilità dovrebbe essere inclusa nelle ricerche sulle donne e sulle ragazze, prendendo in considerazione anche l'intersezione che esiste tra le due variabili. Queste informazioni devono essere utilizzate per identificare e affrontare le barriere che incontrano le donne e le ragazze con disabilità nell'esercizio dei loro diritti. Le statistiche non devono concentrarsi esclusivamente sui dati nei quali prevale la disabilità.

17.4. Ciascun Paese dovrebbe intraprendere indagini a livello nazionale sulla disabilità utilizzando un modello di questionario che tiene in considerazione i principi della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità. Questa indagine dovrebbe considerare la condizione delle donne e delle ragazze con disabilità e ottenere informazioni sul loro livello di reddito, sull'occupazione e sul livello di istruzione, sull'accesso alla salute, sui diritti sessuali e riproduttivi, sulla maternità, sulla conciliazione tra la vita familiare e quella professionale, tra le altre cose. Tale indagine dovrebbe consentire un'analisi della situazione nazionale, e consentire confronti regionali e internazionali.

17.5. L'Unione Europea dovrebbe istituire un Comitato sulla Disabilità con uno speciale focus group di lavoro sulle donne con disabilità. L'Ente Statistico dell'Unione Europea, EUROSTAT, prevede la pubblicazione di dati inerenti la disabilità specifici sul sesso, allo stesso modo dovrebbe essere incoraggiato che gli Stati Membri dell'Unione Europea producano dati disaggregati per il sesso e la disabilità.

17.6. Tutto il personale responsabile della raccolta ufficiale di dati coinvolto nelle indagini e nei censimenti sulle famiglie, nonché coloro che interpretano ed analizzano i dati, devono ricevere una formazione sulla questione della disabilità e del genere.

17.7. Le descrizioni di se stesse fornite dalle donne e dalle ragazze con disabilità riguardo alla loro situazione dovrebbero essere la più importante fonte di informazioni. L'interpretazione e la documentazione delle proprie esperienze da parte delle donne stesse, che è ora in corso, potrebbe essere l'inizio di un progetto di ricerca mondiale sulle donne.

17.8. Dovrebbe essere sviluppata un'attività per incoraggiare le istituzioni accademiche e gli enti di ricerca impegnati in studi sulle donne o sulla disabilità ad affrontare in modo specifico la discriminazione multipla subita dalle donne e dalle ragazze con disabilità, e dalle madri di ragazzi e di ragazze con disabilità. Tali istituzioni e organizzazioni dovrebbero incoraggiare l'impegno delle donne con disabilità nello sviluppo di queste ricerche e di questi studi accademici.

18. Cooperazione internazionale

18.1. L'Unione Europea e gli Stati Membri dovrebbero riconoscere la primaria importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi nazionali per la realizzazione effettiva del diritto delle donne e delle ragazze con disabilità di godere appieno, su base di uguaglianza con le altre persone, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. Misure adeguate ed efficaci dovrebbero essere intraprese in questo senso in collaborazione con le organizzazioni internazionali, regionali e della società civile, garantendo nel contempo che gli interessi delle donne e delle ragazze con disabilità siano presi in considerazione nelle politiche di cooperazione, nei programmi incentrati sul genere, ed in quelli rivolti alla disabilità.

18.2. La cooperazione internazionale, compresi i programmi di sviluppo, dovrebbe essere inclusiva delle donne e delle ragazze con disabilità. A tal fine, le loro organizzazioni di rappresentanza (sia miste che specifiche) devono essere direttamente coinvolte nella progettazione, nello sviluppo e nella valutazione di tutte le politiche di cooperazione svolte localmente, a livello nazionale, a livello di Unione Europea, e a livello internazionale, per mezzo di scambi e condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone pratiche.

18.3. In linea con i principi enunciati nel "Consenso Europeo", l'Unione Europea dovrebbe incoraggiare l'integrazione del genere e della disabilità come un problema trasversale in tutte le sue politiche di cooperazione allo sviluppo, nei programmi e nei progetti, ed in quelli degli Stati Membri, e dovrebbe inoltre garantire che progetti specifici vengano sviluppati per promuovere le pari opportunità per donne e le ragazze con disabilità.

18.4. È necessario che l'Unione Europea incoraggi i suoi Stati Membri a svolgere studi sulla situazione delle persone con disabilità nelle loro politiche nazionali di sviluppo al fine di elaborare strategie di inclusione più efficienti ed efficaci, tenendo conto del maggiore rischio di povertà affrontato dalle donne e dalle ragazze con disabilità. Allo stesso tempo, la prospettiva di genere deve essere inclusa nell'aggiornamento delle Linee guida sulla disabilità e lo sviluppo per le delegazioni ed i servizi dell'Unione Europea.

18.5. È essenziale dare una formazione sulla parità e la disabilità a tutti gli agenti coinvolti nella progettazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo, fornendo loro le informazioni pertinenti sulla situazione delle donne e delle ragazze con disabilità, sui loro diritti umani e sulle libertà fondamentali nelle aree economicamente depresse e nei Paesi in via di sviluppo.

18.6. L'Unione Europea dovrebbe garantire che i Paesi candidati, ed i potenziali candidati, ad aderire all'Unione progrediscano nella promozione dei diritti delle donne e delle ragazze con disabilità, e garantiscano che gli strumenti finanziari per la pre-adesione siano utilizzati per migliorare la loro situazione.

18.7. Le organizzazioni che operano a livello regionale o sub-regionale in Europa (ad esempio, le istituzioni dell'Unione Europea, la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, gli uffici regionali delle agenzie specializzate dell'ONU, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, altre organizzazioni intergovernative e le organizzazioni non governative (ONG) regionali, comprese le reti regionali dei mass-media) devono sviluppare azioni volte a promuovere la parità dei diritti per le donne e le ragazze nei loro programmi e progetti.

18.8. La Commissione Europea, il Parlamento Europeo, le Nazioni Unite, le agenzie specializzate, ed i vari altri enti donatori internazionali, nazionali e locali, dovrebbero includere tra le loro priorità il finanziamento di programmi per le donne e le ragazze con disabilità, stanziare fondi a tal fine nei rispettivi programmi generali, e fornire finanziamenti per programmi, o parti di programmi, incentrati sulle donne e sulle ragazze con disabilità.

18.9. I Paesi partner della Politica europea di vicinato dovrebbero essere incoraggiati a considerare la tutela dei diritti delle donne e le ragazze con disabilità attraverso il dialogo politico e lo scambio di esperienze.

18.10. L'Unione Europea dovrebbe includere i diritti delle donne e delle ragazze con disabilità nella cooperazione bilaterale a lungo termine con i governi locali ed in altri Paesi, grazie al sostegno diretto nei bilanci per le sue politiche di cooperazione multilaterali di sviluppo, ai contributi finanziari alle organizzazioni internazionali, attraverso il cofinanziamento delle organizzazioni non governative all'interno ed all'esterno dell'Unione Europea, e nelle sue politiche di aiuto umanitario.

18.11. Le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e le organizzazioni governative regionali dovrebbero sostenere finanziariamente ed in altri modi le organizzazioni non governative (ONG) e le organizzazioni che rappresentano le donne con disabilità, al fine di garantire che le donne e le ragazze con disabilità possano esercitare i loro diritti in condizioni di parità con le altre persone.

18.12. L'impegno attivo delle donne con disabilità a livello europeo dovrebbe essere promosso attraverso le loro organizzazioni rappresentative (soprattutto il Forum Europeo sulla Disabilità, la Lobby Europea delle Donne, e le rispettive componenti nazionali) nel monitoraggio dei trattati internazionali sui diritti umani, fornendo informazioni utili nei rapporti alternativi che possono riferire sulla situazione delle donne e delle ragazze con disabilità, e sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali dal punto di vista intersezionale.

18.13. Le politiche ed i programmi volti al raggiungimento di Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM), nell'Unione Europea e negli Stati Membri, dovrebbero tener conto del rispetto degli obiettivi in relazione alle donne e alle ragazze con disabilità. Devono essere inclusi indicatori per misurare i progressi fatti verso il rispetto degli obiettivi, e devono esserci meccanismi per monitorare attentamente i risultati.

Contatto | Maria Nyman | T + 32 2 286 5184 | E - maria.nyman@edf-feph.org